



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

n° 280

15 giugno 2020

Publicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

SOMMARIO

ATTI NORMATIVI

- DECRETO RETTORALE N. 572/2020 DEL 14/05/2020 PROT. N. 96845 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA CLASSICA E ITALIANISTICA – FICLIT PAG. 4

- DECRETO RETTORALE N. 591/2020 DEL 20/05/2020 PROT. N. 100037 - EMANAZIONE REGOLAMENTO SULL'INTEGRITA' NELLA RICERCA PAG. 40

- DECRETO RETTORALE N. 611/2020 DEL 22/05/2020 PROT. N. 104527 - EMANAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE MORALI E SESSUALI E IL LORO CONTRASTO PAG. 47

- DECRETO RETTORALE N. 646/2020 DEL 04/06/2020 PROT. N. 109579 - EMANAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI AL D.R. N. 344/2011 E SS MODIFICAZIONI PAG. 51

- DECRETO RETTORALE N. 658/2020 DEL 05/06/2020 PROT. N. 110518 - EMANAZIONE REGOLAMENTO GENERALE TIROCINI DI ATENEIO PAG. 59

- DECRETO RETTORALE N. 662/2020 DEL 05/06/2020 PROT. N. 110719 - EMANAZIONE DELLA MODIFICA AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE ALMA MATER RESEARCH INSTITUTE FOR HUMAN-CENTERED ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ALMA HUMAN AI) PER L'ADESIONE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA PAG. 66

- DECRETO RETTORALE N. 663/2020 DEL 05/06/2020 PROT. N. 110730 - EMANAZIONE DELLA MODIFICA AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE ALMA MATER RESEARCH INSTITUTE ON GLOBAL CHALLENGES AND CLIMATE CHANGE (ALMA CLIMATE) PER L'ADESIONE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA PAG. 75

DECRETI E DELIBERAZIONI**➤ Reclutamento Ricercatori a tempo determinato**

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2741 PROT. N. 95114 DEL 12/05/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 207 DEL 14/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/D1 - PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PED/02 - STORIA DELLA PEDAGOGIA PAG. 83

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2782 PROT. N. 96371 DEL 14/05/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 424 DEL 21/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/H1 ANATOMIA UMANA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/16 ANATOMIA UMANA PAG. 84

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2790 PROT. N. 96538 DEL 14/5/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1735 DEL 09/03/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/F1 - CAMPI ELETTROMAGNETICI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/02 - CAMPI ELETTROMAGNETICI PAG. 84

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2791 PROT. N. 96566 DEL 14/05/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 576 DEL 28/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A3 ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/05 ANALISI MATEMATICA PAG. 85

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2795 PROT. N. 96621 DEL 14/05/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1826 DEL 13/03/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI PAG. 86

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2796 PROT. N. 96650 DEL 14/05/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 8136 DEL 22/10/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/20 - TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA PAG. 87

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2879 PROT. N. 99110 DEL 19/05/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 206 DEL 14/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA PAG. 88

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2954 PROT. N. 101101 DEL 21/05/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 739 DEL 4/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/11 - CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI PAG. 89

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2992 PROT. N. 102666 DEL 25/05/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 833 DEL 07/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 06/E1 - CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/23 - CHIRURGIA CARDIACA PAG. 90

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 3065 PROT. N. 105589 DEL 28/05/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1148 DEL 18/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 10/M2 - SLAVISTICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/21 - SLAVISTICA PAG. 91

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 3106 PROT. N. 108608 DEL 03/06/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 517 DEL 24/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 10/N1 - CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-OR/01 - STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO PAG. 92

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 3109 PROT. N. 108633 DEL 03/06/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 515 DEL 24/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 10/N1 - CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-OR/02 - EGITTOLOGIA E CIVILTÀ COPTA PAG. 93

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 3113 PROT. N. 108685 DEL 03/06/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 141 DEL 10/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A)

(JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/G1 - AUTOMATICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/04 - AUTOMATICA PAG. 94

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 3114 PROT. N. 108708 DEL 03/06/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1536 DEL 27/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/17 - MALATTIE INFETTIVE PAG. 95

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 3115 PROT. N. 108732 DEL 03/06/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1824 DEL 13/03/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - POLITICA ECONOMICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA PAG. 96

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE N. 572 DEL 14 MAGGIO 2020 PROT. N. 96845 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA CLASSICA E ITALIANISTICA - FICLIT

IL RETTORE

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettoriale n. 371/2012 del 5 aprile 2012 e s.m.i.;
- il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica - FICLIT emanato con Decreto Rettoriale n. 851 del 5 luglio 2012 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica - FICLIT del 14/02/2020, con la quale sono state proposte le modifiche del regolamento di funzionamento del Dipartimento, in adeguamento al Regolamento tipo di funzionamento dei dipartimenti;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 28 aprile e del 12 maggio 2020, con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica - FICLIT;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica - FICLIT)

1. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica - FICLIT, emanato con Decreto Rettoriale n. 851/2012 del 5 luglio 2012 e s.m.i, così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettoriale, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2
(Testo Coordinato)

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3
(Vigore)

1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 14/05/2020

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

ALL. A al Decreto Rettorale n. 572 del 14 maggio 2020 prot. n. 96845

Proposta di modifica del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Articolo 6 (Il Direttore **di Dipartimento**)

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 13 (La Giunta **di Dipartimento**)

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

Articolo 16 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 17 (Fondi e gestione)

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 18 (Validità delle sedute)

Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle **eventuali** Scuole di riferimento)PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE
REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEIO DI CUI AL
DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO TIPO DIPARTIMENTI	PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO
PARTE GENERALE		
Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)		
1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica.	1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di.....	
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Classical Philology and Italian Studies, e l'acronimo, FICLIT, congiuntamente o disgiuntamente.	2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, e l'acronimocongiuntamente o disgiuntamente.	
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.	3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa ae si articola in Unità Organizzative nelle sedi die di	3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di a Bologna.
Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)	Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)	
1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.	1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e	1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e di didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento (richiamati in allegato), di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo , approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per

	<p>ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.</p> <p>1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.</p> <p>1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.</p>	<p>quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.</p> <p>1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.</p> <p>1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.</p>
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.	2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.	
3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.	3. Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.	3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce. in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.

<p>4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.</p>	<p>4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.</p>	<p>4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.</p>
	<p>4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.</p>	<p>4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.</p>
	<p>4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.</p>	<p>4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.</p>
<p>5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.</p>	<p>5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.</p>	<p>5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.</p>

6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.	6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.	6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.	7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.	7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati. A questo fine, il Dipartimento elabora, anche mediante appositi gruppi di lavoro, indicatori di qualità della ricerca e della didattica, impegnandosi ad applicarli per la distribuzione delle risorse finanziarie e umane e per l'attribuzione delle responsabilità.	8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.	
	8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.	8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.
	8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2,	8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente

	commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.	Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.
	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.
Articolo 3 (Ambito del Dipartimento)	Articolo 3 (Ambito del Dipartimento)	
Il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nei seguenti ambiti: lingua e letteratura greca antica, lingua e letteratura latina, filologia classica, letteratura cristiana antica e medioevale, paleografia e diplomatica, letteratura latina medioevale e umanistica, filologia romanza, filologia umanistica, filologia italiana, letteratura italiana generale, letteratura italiana contemporanea, teoria della letteratura, letterature comparate, scienze bibliografiche e biblioteconomiche, archivistica, linguistica e glottologia, linguistica italiana, informatica umanistica. Al fine di adempiere a tali funzioni rivestono una particolare rilevanza la Biblioteca di Filologia e Italianistica (BFI) e i Laboratori informatici.	Il Dipartimento di.....svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito.....(<u>indicare sinteticamente in modo descrittivo gli ambiti scientifici</u>)	Il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nei seguenti ambiti: filologia e civiltà micenea, lingua e letteratura greca antica, lingua e letteratura latina, filologia classica, letteratura cristiana antica e medioevale, paleografia e diplomatica, letteratura latina medioevale e umanistica, filologia e linguistica romanza, filologia umanistica, filologia italiana, letteratura italiana generale, letteratura italiana contemporanea, teoria della letteratura, letterature comparate, archivistica, bibliografia e biblioteconomia, linguistica e glottologia, linguistica italiana, informatica umanistica. Al fine di adempiere a tali funzioni rivestono una particolare rilevanza le strutture bibliotecarie di cui il Dipartimento ha responsabilità scientifica e i Laboratori informatici.
Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)	Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)	
I Dipartimenti hanno autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	I Dipartimenti hanno autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	
PARTE I – ORGANI E COMPETENZE	PARTE I – ORGANI E COMPETENZE	
Articolo 5 (Organi del Dipartimento)	Articolo 5 (Organi del Dipartimento)	
Sono Organi del Dipartimento:	Sono Organi del Dipartimento:	
a. Il Direttore;	a. Il Direttore;	
b. Il Consiglio;	b. Il Consiglio;	
c. La Giunta.	c. La Giunta.	

Articolo 6 (Il Direttore)	Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)	Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)
1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:	1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. Il Direttore:	1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario , del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. Il Direttore:
a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	
b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;
c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	
e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	
f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	
g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	
h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;	h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;	
i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e sulla base delle

dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.	j. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.	j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità. j. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
	1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.	1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore, inoltre:	2. Il Direttore, inoltre:	
a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	
b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	
c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;	c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;	
d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	
e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. vista i rendiconti finanziari le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	
3. Il Direttore, in caso di necessità, può delegare preferibilmente ai membri della Giunta e ai Responsabili delle Commissioni di cui all'articolo 9,	3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	3. Il Direttore, in caso di necessità, può delegare preferibilmente ai membri della Giunta e ai Responsabili delle Commissioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera v, le

comma 1, lettera v, le funzioni indicate nel comma 2, punti c, d, e, f.		funzioni indicate nel comma 2, punti e, d, e, f.
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	
Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)	Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)	
1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto	1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	
	5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.	5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.
	OPPURE (IL REGOLAMENTO DEL SINGOLO DIPARTIMENTO RIPORTA UNA DELLE DUE FORMULAZIONI DEL COMMA 6)	
	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione non è necessaria la presentazione di una formale candidatura.	
Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)	Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)	
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	
a. il Direttore che lo presiede;	a. il Direttore che lo presiede;	
b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	

c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	
d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;	d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;	
e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 1 del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.	e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui del terzo ciclo (METTERE NUMERO, almeno 1), secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.	
f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 2.	f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero compreso da 1 a 3 (METTERE NUMERO) secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.	f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 2 secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	
Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)	Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)	
1. Il Consiglio di Dipartimento:	1. Il Consiglio di Dipartimento:	
a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	
b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, indicando e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;	c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa	c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto , per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte

	all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.	relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.
d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	
e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	
f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;	f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;	
g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	
h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;	h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.	h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.
	h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;	h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
i. approva l'eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria	i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.	i. approva l'eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;

competenza alle Scuole di afferenza;		i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.
	i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;	i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
j. predisporre un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	j. predisporre un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	
k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	
l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	
m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse	m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;	
	m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;	m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione , nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi	o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;	
p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;	p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;	
q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme	q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme	

organizzative di cui all'Articolo 16;	organizzative di cui all'Articolo 16;	
r. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;	r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	
s. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;	s. approva il rendiconto finanziario i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
t. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	
u. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.	u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	
v. istituisce Commissioni istruttorie, definendone la composizione.	v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.	
	z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.	z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	
a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1;	a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.	
b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;	b. abrogata	b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;

c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;	c. abrogata	e. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;
d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	
e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;	
f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.	f. abrogata	f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	
	5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.	5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.
Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)	
1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.

3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
	5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.	5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
	6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza	6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza
Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)	
1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.	1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:	1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni: precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.
	a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;	a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
	b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;	b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;

	c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;	c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
	d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;	d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
	e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;	e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
	f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;	f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;
	g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;	g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
	h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.	h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.
2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.		2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.
3. Ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno un anno a decorrere dalla data dell'elezione		3. Ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno un anno a decorrere dalla data dell'elezione

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)	
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.
Articolo 13 (La Giunta)	Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)	Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)
1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento	1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.	
2. La Giunta è composta da:	2. La Giunta è composta da:	
a. il Direttore, che la presiede;	a. il Direttore, che la presiede;	
b. il Vicedirettore;	b. il Vicedirettore;	
c. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);	
d. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce;	d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	
e. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento	e. da 3 a 9 (METTERE NUMERO) professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;	
f. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento	f. da 1 a 2 (METTERE NUMERO) rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
g. fino a un massimo di 3 professori e ricercatori designati dal Direttore, sentito il parere vincolante dei componenti elettivi e di diritto della Giunta, preferibilmente tra i Presidenti di Corso di Studio e i Responsabili delle Commissioni istruttorie.	g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
	h. fino a un massimo di 3 professori e ricercatori (METTERE NUMERO) designati secondo le seguenti modalità.....	
	i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento (FACOLTATIVO).	h. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento.
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere d, e, f, avviene con	3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i , avviene con	3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere d., e., f., g , avviene con voto

voto limitato nell'ambito delle singole componenti secondo modalità elettorali definite dal Consiglio di Dipartimento; l'elezione dei rappresentanti di cui alla lettera d, avviene con voto distinto per le tre fasce dei Professori Ordinari, Professori Associati e Ricercatori, onde garantire la composizione paritaria fra le fasce.	con voto limitato nell'ambito delle singole componenti (SE INSERITA LETTERA I).	limitato nell'ambito delle singole componenti.
4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.	4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e.,h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, i (se inserita lettera i) il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.	4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore . Per la componente di cui alle precedenti lettere d., g, il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere e, f, h, il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	
PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE	PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE	
	<u>I Dipartimenti che hanno più sedi con i requisiti previsti dallo Statuto d'Ateneo devono inserire le norme sulle Unità Organizzative di Sede</u>	
Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)	Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)	
Il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica non prevede articolazioni su sedi diverse da Bologna.	1. Il Dipartimento di, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a, una a una a....., una a	
	Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio.	
	2.L'Unità Organizzativa di Sede	
	a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;	
	b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.	
	3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutarî che di norma	

	<p>permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.</p>	
Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)	Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)	
In conseguenza di quanto prescritto all'articolo 14 non è prevista la figura del Responsabile di Unità Organizzativa di Sede.	<p>1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.</p> <p>OVVERO (SCEGLIERE una delle OPZIONI)</p> <p>1.II Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'Unità, fra i professori che fanno parte dell'Unità stessa, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta</p>	
	In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.	
	2.II Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede	
	a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi	

	del Direttore definisce i livelli dei servizi;	
	b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;	
	c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;	
	d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;	
	e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.	
	3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede (specificare tale possibilità nel Regolamento).	
Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)	Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)	
1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.	1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.	
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la	2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la	

composizione di tali articolazioni con delibera espressa.	composizione di tali articolazioni con delibera espressa.	
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.	3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.	
	16 bis (Commissione paritetica - composizione) Parte da inserire solo se il dipartimento ha corsi di studio non riferiti a nessuna scuola	
	1. Presso ogni Dipartimento che sia di riferimento per i corsi di studio non riferiti a una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.	
	2. La Commissione Paritetica è costituita da un minimo di 6 e da un massimo di 20 componenti (INSERIRE IL NUMERO), pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.	
	3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la	

	composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.	
	16 ter (Commissione paritetica - funzioni)	
	1. La Commissione:	
	a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;	
	b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;	
	c. può avanzare al consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo.	
	d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.	
	2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro (.....inserire i giorni) dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.	
	3. per la gestione dell'attività la commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.	
	Art.16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)	Art.16 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)
	I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema	I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione

	di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.	della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.
PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA	PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA	
Articolo 17 (Fondi e gestione)	Articolo 17 (Fondi e gestione)	
1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità	1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.	
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.	2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.	2. La gestione delle entrate e delle spese sono è disciplinate a dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia acquisti e organizzazione dei servizi.
	3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.	3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.
PARTE IV - NORME FINALI	PARTE IV - NORME FINALI	
Articolo 18 (Validità delle sedute)	Articolo 18 (Validità delle sedute)	
1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	
a. forme di consultazione sincrone;	a. forme di consultazione sincrone;	
b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	
	3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:	3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
	- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettoriale n. 977 del 9 dicembre 2013;	- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettoriale n. 977 del 9 dicembre 2013;
	- proposta di chiamata di professori;	- proposta di chiamata di professori;
	- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a	- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a

	tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, deliberare nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.	tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, deliberare nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.
Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)	Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)	
Il consiglio di dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti professori e ricercatori nei consigli delle scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'art. 7 del DR n. 743/2012.	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano , su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole -all'art. 7 del DR n. 743/2012
	PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEQUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017	PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEQUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017
	Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)	Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)
	1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.	1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
	2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e	2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il

	previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.	nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.
	3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.	

Allegato B al D.R. Decreto Rettorale n. 572 del 14 maggio 2020 prot. n. 96845

Testo Coordinato del

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica

(emanato con D.R. n. 851/31278 del 05/07/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387/51438 del 09/11/2012 e D.R. n.572/96845 del 14/05/2020)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Classical Philology and Italian Studies, e l'acronimo, FICLIT, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e di didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento, di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.
- Ibis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i

cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.

- 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva il piano triennale della didattica ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
- 4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
- 4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus
5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
8. Il Dipartimento predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati. A questo fine, il Dipartimento elabora, anche

mediante appositi gruppi di lavoro, indicatori di qualità della ricerca e della didattica, impegnandosi ad applicarli per la distribuzione delle risorse finanziarie e umane e per l'attribuzione delle responsabilità.

8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formula altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.

8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.

8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nei seguenti ambiti: filologia e civiltà micenea, lingua e letteratura greca antica, lingua e letteratura latina, filologia classica, letteratura cristiana antica e medioevale, paleografia e diplomatica, letteratura latina medioevale e umanistica, filologia e linguistica romanza, filologia umanistica, filologia italiana, letteratura italiana generale, letteratura italiana contemporanea, teoria della letteratura, letterature comparate, archivistica, bibliografia e biblioteconomia, linguistica e glottologia, linguistica italiana, informatica umanistica. Al fine di adempiere a tali funzioni rivestono una particolare rilevanza le strutture bibliotecarie di cui il Dipartimento ha responsabilità scientifica e i Laboratori informatici.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

I Dipartimenti hanno autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;

c. La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento.

Il Direttore:

- a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
- b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;
- c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;
- d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
- e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
- h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;
- i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
- j. esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo;

1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.

2. Il Direttore, inoltre:

- a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
- b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
- c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;

-
-
- d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
 - e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
3. Il Direttore, in caso di necessità, può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
 4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore che lo presiede;
 - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
 - c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
 - e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 1 del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;
 - f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 2 secondo le modalità previste nell'art. 11 del presente regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento:

- a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
- b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, le attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
- c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto, un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima;
- d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
- e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
- f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
- g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
- h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo.

Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.

In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato

- h bis. delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
- i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.
- i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
- j. predisporre un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
- k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
- l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
- m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
- m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

-
-
- n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
 - o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
 - p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
 - q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;
 - r. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;
 - s. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
 - t. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
 - u. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - v. istituisce Commissioni istruttorie, definendone la composizione;
 - z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
 - a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.
 - b. *abrogata*;
 - c. *abrogata*;
 - d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;
 - f. *abrogata*.
 3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.

-
-
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.
 5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
 - b. ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
 - c. la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;

-
-
- d. ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
 - e. la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
 - f. sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;
 - g. in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
 - h. in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

2. *Abrogato.*

3. *Abrogato.*

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da:
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. il Vicedirettore;
 - c. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
 - d. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce;
 - e. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento.
 - f. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - g. fino a un massimo di 3 professori e ricercatori designati dal Direttore, sentito il parere vincolante dei componenti elettivi e di diritto della Giunta, preferibilmente tra i Presidenti di Corso di Studio e i Responsabili delle Commissioni istruttorie;

-
-
- h. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento.
 3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere d, e., f., h., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
 4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere d.,g., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere e., f., h., il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
 5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

Il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica non prevede articolazioni su sedi diverse da Bologna.

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

In conseguenza di quanto prescritto all'articolo 14 non è prevista la figura del Responsabile di Unità Organizzativa di Sede.

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

Art. 16 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)

I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 17 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.
3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 18 (Validità delle sedute)

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone;
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
 - proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
 - proposta di chiamata di professori;
 - stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle eventuali Scuole di riferimento)

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'art. 7 del DR n. 743/2012.

PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente.

Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.

**DECRETO RETTORALE N. 591 DEL 20 MAGGIO 2020 PROT. N. 100037 - EMANAZIONE
REGOLAMENTO SULL'INTEGRITA' NELLA RICERCA****IL RETTORE**

VISTI - la Legge n. 240/2010 del 2010.

- lo Statuto di Ateneo emanato con DR n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e ss.mm.ii

- Il Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo emanato con DR. n. 1408/14 del 01/10/2014

PRESO ATTO

- che nelle sedute del 25 febbraio 2020 e del 31 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul Regolamento sull'integrità nella Ricerca;

- che nella seduta del 24 marzo 2020 il Senato Accademico ha approvato il Regolamento sull'integrità nella Ricerca.

DECRETA**Art. 1****(Emanazione)**

1. E'emanato il Regolamento sull'integrità nella Ricerca che costituisce atto in allegato (allegato A) al presente decreto.

Art. 2**(Vigore ed efficacia)**

1. Il predetto regolamento entra in vigore dal 15esimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale

2. Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Ateneo.

Bologna, 15 maggio 2020

IL RETTORE
Prof Francesco Ubertini

ALLEGATO A) Regolamento sull'Integrità nella Ricerca EMANATO CON DR N. 591/2020 Prot. N. 100037 DEL 20/05/2020

PREMESSA

L'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna considera la ricerca scientifica, in tutti gli ambiti disciplinari, uno dei pilastri fondamentali su cui poggia la sua attività e la sua ragion d'essere. Consapevole del ruolo

fondamentale che riveste da sempre il costante sviluppo dei saperi, ritiene irrinunciabile il principio dell'integrità nello svolgimento dell'attività di ricerca, così come il trasferimento, a quanti si formano presso l'Ateneo, dei principi e dei valori su cui si fonda tale integrità. A tale scopo l'Alma Mater riconosce e persegue i principi contenuti nel Codice etico e di comportamento emanato con DR. n. 1408/14 del 01/10/2014.

Il presente Regolamento prevede obblighi e comportamenti che integrano le discipline già previste nella normativa e nei regolamenti di Ateneo. Tiene altresì conto e si rifà alle Linee Guida per l'integrità nella Ricerca emanate dal CNR nella loro ultima revisione dell'11 aprile 2019

PARTE I

Finalità e Principi

Art. 1 Finalità

Con il presente regolamento sull'integrità nella ricerca l'Ateneo si impegna:

1. a creare nell'ambiente lavorativo una cultura dell'integrità nella ricerca, anche promuovendo specifiche attività di formazione;
2. a gestire tempestivamente, con rigore e obiettività, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, gli eventuali casi segnalati di non rispetto dell'integrità nella ricerca.

Art. 2 Ambito di applicazione

I principi generali su cui si basa l'integrità nella ricerca e i corretti comportamenti che nel presente regolamento vengono enunciati:

- A. costituiscono principi generali di comportamento per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 2, Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, nonché per il personale tecnico-amministrativo, e si applicano per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;
- B. si estendono per quanto compatibili agli assegnisti, ai dottorandi, ai titolari di contratti, incarichi e rapporti di collaborazione istituzionale di ricerca.

Art. 3 Valori e principi fondamentali

L'integrità nella ricerca descrive i principi di responsabilità etica e professionale che è necessario rispettare nello svolgimento di tutte le fasi della ricerca, dalla sua ideazione sino al momento della diffusione e disseminazione dei risultati, principi che impegnano tutti gli attori coinvolti, gli enti finanziatori, i ricercatori e le ricercatrici, quanti promuovono e valutano la ricerca. I principi e i valori fondamentali sono:

1. Affidabilità e consapevolezza nel garantire la qualità della ricerca, nella rigorosa progettazione, nella metodologia prescelta, nell'analisi imparziale dei risultati e nell'utilizzo delle risorse.
2. Onestà nella promozione, nello sviluppo, nella conduzione, nella revisione, nella rendicontazione e nella comunicazione dei risultati in modo trasparente, equo, completo e imparziale, evitando, in qualunque fase della ricerca e per quanto possibile, ogni forma di conflitto di interesse, di abuso del proprio ruolo istituzionale.
3. Responsabilità per la ricerca dalla sua ideazione alla pubblicazione dei risultati, per la sua gestione e organizzazione, la supervisione e l'analisi del suo impatto in senso ampio.
4. Rispetto per tutte le colleghe e i colleghi coinvolti nella ricerca, per la società all'interno della quale si opera, il suo patrimonio culturale, gli ecosistemi e l'ambiente.
5. Correttezza nel concordare con tutti i/le partecipanti gli obiettivi della ricerca, le sue diverse fasi, la suddivisione equa e non discriminante dei ruoli, le modalità di diffusione dei risultati.
6. Diligenza nell'assicurare che i risultati della ricerca siano messi a disposizione della comunità scientifica in modo tempestivo e accurato per ciò che concerne sia la metodologia prescelta sia la completezza dei dati e dei risultati.

PARTE II

Buone Pratiche e Applicazione dei Valori e Principi fondamentali

Art. 4**Fasi di ideazione, progettazione e pianificazione della ricerca**

4.1 Gruppi di ricerca collaborativa: la creazione di gruppi di ricerca collaborativa è da considerarsi una modalità positiva e da incoraggiare in tutti i contesti scientifici in cui l'aggregazione favorisce lo scambio di idee e/o produce risultati validi. L'associazione dei singoli ricercatori in gruppi di ricerca deve risultare armonica alle finalità del gruppo e deve avvenire per libera scelta, salvo situazioni in cui l'associazione avviene per contratto. La presenza di un componente guida (coordinatore/coordinatrice del gruppo) può favorire la buona organizzazione del lavoro. Il coordinatore/la coordinatrice del gruppo, nell'assumere questo ruolo, si impegna a far sì che non si generino conflitti fra i componenti del gruppo e, in casi di conflitto, a proporre soluzioni di mediazione non lesive della dignità intellettuale e/o morale della persona, né del gruppo di ricerca nel suo insieme. I/le componenti del gruppo si impegnano a contribuire in modo aperto, costruttivo e rispettoso delle/gli altre/i componenti, nell'interesse delle finalità comuni. Eventuali conflitti di interesse che possano influenzare l'obiettività dei componenti vanno esplicitati in modo aperto al momento dell'adesione al gruppo; un componente in possibile situazione di conflitto deve limitare la propria partecipazione a quelle fasi della ricerca in cui tale conflitto non possa influenzare significativamente il suo operato.

4.2 Condivisione delle idee progettuali e degli obiettivi della ricerca: è buona prassi che, quando si opera in un gruppo impegnato nella presentazione di un progetto di ricerca ai fini del finanziamento, l'idea progettuale sia condivisa prima dello sviluppo della proposta, in modo da accertare il consenso di tutti coloro che sono chiamati a contribuire alla presentazione della proposta progettuale con il coordinamento di uno o più ricercatori/ricercatrici. Anche gli obiettivi e le finalità della ricerca vengono discussi e concordati prima che il progetto venga sviluppato ed eventualmente sottoposto a un bando o presentato a un ente finanziatore. La fattibilità del progetto viene attentamente esaminata e rivalutata ogni qualvolta subentrino elementi nuovi che possano modificarne l'effettiva realizzazione. Le eventuali modifiche in corso d'opera vengono concordate dal/la coordinatore/coordinatrice della ricerca con coloro che a essa partecipano.

4.3 Definizione dei ruoli dei/delle componenti: i ruoli e i compiti dei/delle componenti del gruppo di ricerca sono definiti collegialmente in modo chiaro e imparziale, rispettando le competenze e gli ambiti disciplinari dei singoli, e prestando attenzione, per quanto possibile, all'equilibrio di genere. Anche il ruolo e le funzioni del coordinatore/della coordinatrice del gruppo sono esplicitati in fase di ideazione, e comunque prima che la ricerca prenda avvio. Eventuali modifiche del gruppo di ricerca durante l'implementazione del progetto vanno concordate con tutti i componenti, così come le modifiche dei ruoli, in modo da promuovere consapevolezza e trasparenza.

4.4 Ruoli e funzioni per il trattamento e la conservazione di informazioni, materiali e dati: il singolo ricercatore in caso la ricerca sia individuale, o i componenti del gruppo di ricerca qualora si tratti di ricerca in équipe, si impegnano a trattare e a conservare in modo corretto le informazioni, i materiali e i dati utili allo svolgimento della ricerca nel rispetto delle normative vigenti, delle migliori pratiche e degli standard internazionali, nonché nel rispetto delle istruzioni fornite dal Titolare del trattamento. I ricercatori sono consapevoli della necessità di condividere i dati con tutti i componenti nelle varie fasi della ricerca, in modo trasparente, prestando particolare attenzione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai vincoli di riservatezza e alle esigenze di protezione della proprietà intellettuale. I dati devono essere gestiti secondo gli standard FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). I dati non soggetti a limitazioni e vincoli nella divulgazione sono resi disponibili secondo gli standard relativi all'accesso aperto ai dati della ricerca. I ricercatori si conformano alle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge in materia di protezione dei dati personali.

4.5 Scelta delle fonti di finanziamento: la scelta dei bandi cui partecipare e degli eventuali enti finanziatori cui sottoporre un progetto di ricerca va condivisa e approvata con spirito di collaborazione da tutti i componenti del gruppo che svolgerà effettivamente la ricerca, tenendo conto della sostenibilità complessiva, anche economica, del progetto.

Art. 5 Svolgimento della ricerca:

5.1 Scelta delle metodologie: la ricerca deve essere condotta secondo metodologie adeguate, rigorose e accurate, utilizzando dati riconosciuti come pertinenti dalla comunità scientifica di riferimento. I risultati,

anche parziali, devono essere dettagliati e devono permettere un esame critico degli stessi, nonché la ripetibilità e riproducibilità di eventuali attività sperimentali.

5.2 Comunicazione, condivisione e confronto: all'interno di gruppi i/le componenti si impegnano a condividere frequentemente i risultati anche parziali della ricerca, nel rispetto della proprietà intellettuale, di eventuali obblighi di riservatezza e degli obblighi di protezione dei dati personali. Si impegnano altresì a favorire con regolarità il confronto costruttivo tra ricercatori/ricercatrici e tra questi/e e gli enti finanziatori o eventuali collaboratori esterni all'Università. Una buona gestione della ricerca porta a costruire una situazione di promozione del merito e costante dialogo, anche al fine di risolvere, in modo condiviso, eventuali divergenze di opinioni sui metodi più appropriati a condurre la ricerca o sui suoi risultati, attraverso momenti collegiali di confronto scientifico e organizzativo. Ogni conflitto generato da ragioni non pertinenti all'oggetto della ricerca (ad esempio orientamento politico, religioso, o differenza legata alla variabile genere, cultura, ruolo o età dei componenti del gruppo) non deve in alcun modo condizionare l'andamento della ricerca, né limitare la libertà scientifica dei singoli componenti, che vanno tutti indistintamente tutelati dal rischio di coercizioni e discriminazioni. In ogni caso deve essere garantito a ciascun partecipante, anche in caso di conflitto, l'accesso alle infrastrutture di ricerca necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali.

5.3 Verifica reciproca dell'operato dei componenti del gruppo: i componenti si impegnano a verificare ed eventualmente comunicare errori commessi anche in buona fede da colleghi, attraverso una critica scientifica leale, trasparente e rispettosa della dignità personale di ciascun componente.

5.4 Raccolta e conservazione delle informazioni, dei dati e dei materiali: i componenti del gruppo, o il singolo ricercatore/la singola ricercatrice nel caso di ricerca individuale, devono adottare i più elevati standard per la raccolta, archiviazione e conservazione dei dati della ricerca, tenuto conto anche delle prescrizioni previste dalla legge e dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. I dati, i materiali utilizzati e ogni informazione relativa alla ricerca stessa devono essere conservati in modo sicuro. L'eventuale loro smarrimento o sottrazione deve essere prontamente segnalato da qualunque componente se ne avveda al coordinatore della ricerca e al Direttore del Dipartimento di afferenza o al Direttore della Struttura presso cui la ricerca viene svolta, nonché al Responsabile della Protezione dei dati personali.

5.5 Riservatezza sulle metodologie e i dati: il singolo ricercatore/la singola ricercatrice nel caso di ricerca individuale, o tutti i componenti del gruppo in caso di ricerca in équipe, sono tenuti a rispettare la riservatezza sulle metodologie utilizzate, sui dati della ricerca e sui risultati della stessa, attenendosi agli eventuali vincoli contrattuali sottoscritti nell'ambito del progetto, alle normative di riferimento e agli specifici accordi assunti all'interno del gruppo.

Art. 6 Pubblicazione dei risultati della ricerca

6.1 Verifica dei risultati da pubblicare: i risultati che il singolo o un gruppo di ricerca decide di rendere accessibili alla comunità scientifica di riferimento devono essere attentamente vagliati e preventivamente sottoposti a verifiche puntuali, continue e condivise dall'intero gruppo.

6.2 Scelta dei tempi di pubblicazione: la scelta dei tempi e dei canali di pubblicazione dei risultati della ricerca va condivisa all'interno del gruppo, così come la decisione di pubblicare individualmente o collegialmente. La tempestività nella pubblicazione e diffusione dei risultati non deve mai compromettere la necessaria verifica della completezza e attendibilità dei risultati, né eventuali vincoli di riservatezza e obblighi di protezione dei risultati concordati, né infine le prescrizioni in materia di protezione dei dati personali.

6.3 Valutazione della tipologia e del numero di pubblicazioni: i ricercatori/le ricercatrici decidono in modo condiviso in quali tipologie di pubblicazioni e in quanti prodotti suddividere i risultati della ricerca. Rispetto alle tipologie di pubblicazione, i ricercatori/le ricercatrici sono tenuti a scegliere e sostenere riviste o sedi editoriali attestata come rigorose, in grado di garantire un continuo controllo della qualità delle ricerche, adottando le buone pratiche dell'Open Science. Qualora sia legittimo sottoporre i risultati di una stessa ricerca contemporaneamente in più sedi, questo deve essere preventivamente comunicato in modo trasparente ai responsabili della pubblicazione. Il numero delle pubblicazioni deve essere riconosciuto dai/dalle componenti come congruo rispetto ai dati e alla rilevanza dei risultati, e non deve prevedere un'eccessiva e artificiosa suddivisione degli stessi.

6.4 Multiautorialità: nel caso di prodotti della ricerca ottenuti dalla collaborazione di più ricercatori/ricercatrici l'elenco, l'ordine degli autori o l'eventuale evidenziazione di alcuni di essi devono essere concordati su basi oggettive e devono contenere tutti e solo i/le ricercatori/ricercatrici che hanno fattivamente contribuito alla realizzazione della ricerca, tenuto conto delle prassi proprie di ciascun ambito disciplinare. Il contributo può consistere ad esempio, a seconda degli ambiti disciplinari, nella formulazione dell'idea progettuale o dell'ipotesi di ricerca, nella realizzazione di una parte significativa del processo, nella raccolta dei dati, nel vaglio delle fonti bibliografiche, nell'interpretazione dei risultati ottenuti, nell'elaborazione e revisione del contenuto scientifico del prodotto. Ove sia chiaro, è possibile riportare, nella pubblicazione, lo specifico contributo apportato da ciascuno/a; allo stesso tempo ogni co-autore/autrice è corresponsabile scientificamente e moralmente per l'intero contenuto della pubblicazione. Se il contributo di un ricercatore/ricercatrice non è sufficiente a giustificare l'inserimento del suo nominativo tra quello degli autori, l'apporto deve comunque essere menzionato nei ringraziamenti o in una sezione apposita dello studio.

6.5 Corretta citazione e riconoscimento delle fonti: il singolo ricercatore/la singola ricercatrice in caso di lavoro individuale, o i ricercatori/le ricercatrici in caso di lavoro in gruppo, sono tenuti a fornire con rigore e scrupolosità le necessarie informazioni riguardanti la letteratura di riferimento, gli studi e le ricerche antecedenti sul medesimo argomento, i metodi della ricerca, i risultati conseguiti (compresi eventualmente quelli negativi, se rilevanti) e nelle discipline in cui sia rilevante, anche l'ambito di applicabilità degli stessi. Le pubblicazioni altrui o di altri gruppi che hanno contribuito all'avanzamento della ricerca vanno sempre correttamente riconosciute, e vanno indicate le fonti. Se un testo di un singolo ricercatore/ricercatrice o di altri studiosi viene tradotto, deve sempre essere citata la fonte, e deve essere esplicitato a chi si attribuisce la cura della traduzione. L'utilizzo di testi propri già pubblicati deve essere indicato in modo chiaro. Nelle pubblicazioni le citazioni bibliografiche devono essere precise e pertinenti e non devono essere espanse in modo ingiustificato. Devono altresì essere citate le fonti di finanziamento delle ricerche che hanno condotto alla pubblicazione, quando previsto dal/dai programma/i di finanziamento; è comunque buona prassi indicare le fonti dei finanziamenti che hanno contribuito alla realizzazione della pubblicazione.

6.6 Comunicazione e divulgazione pubbliche dei risultati: qualora il gruppo decida di comunicare o divulgare pubblicamente i risultati della ricerca, nel rispetto degli obblighi relativi a riservatezza, proprietà intellettuale e protezione dei dati personali, i ricercatori/le ricercatrici concordano tra loro su chi effettuerà la presentazione in nome del gruppo di ricerca. I contenuti vanno condivisi dal gruppo e durante la comunicazione è necessario menzionare le varie istituzioni di afferenza dei componenti, i nomi degli altri studiosi coinvolti e il loro apporto, oltre alle eventuali fonti di finanziamento che hanno contribuito alla realizzazione dei risultati della ricerca.

6.7 Eventuale ritrattazione/correzione dei risultati della ricerca: un singolo ricercatore che dopo la pubblicazione di uno studio individuale rilevi errori nell'attendibilità dei dati, nella metodologia prescelta, o nella correttezza dei risultati, deve tempestivamente ritrattare la pubblicazione, chiedendo eventualmente il suo ritiro dalla rivista, o l'inserimento di una nota di correzione laddove questo sia possibile. Nei lavori in collaborazione, frutto di un gruppo di ricerca, la ritrattazione deve avvenire di norma in modo condiviso con il gruppo, fatta salva la possibilità, da parte di ogni ricercatore, di segnalare individualmente tali errori a seguito di un confronto con gli altri componenti del gruppo di ricerca.

Art. 7 Valutazione di progetti o pubblicazioni

7.1 Disponibilità alla revisione tra pari: la revisione tra pari è una pratica essenziale al fine di favorire l'avanzamento dei saperi ed è auspicabile che i ricercatori/le ricercatrici si rendano disponibili a far parte di albi di revisori e a valutare il lavoro altrui, ad esempio per conto di riviste scientifiche, con particolare attenzione per quelle che adottano le buone pratiche dell'Open Science, o di comitati scientifici di congressi e nell'ambito di bandi competitivi per l'attribuzione di fondi di ricerca. Nello svolgere tale attività deve essere rispettato il principio di riservatezza e, laddove richiesto, l'anonimato. I ricercatori/le ricercatrici devono accettare di svolgere la revisione solo se riconoscono responsabilmente di possedere le competenze necessarie, e se non intravedono la possibilità di ricevere un indebito vantaggio personale da tale attività.

7.2 Garanzia di una revisione trasparente, rigorosa e imparziale: la revisione deve essere trasparente, rigorosa, deve esplicitare i criteri seguiti, e deve essere guidata dal principio di imparzialità, senza che eventuali conflitti di interesse possano influenzare la revisione stessa. Qualora essa preveda l'anonimato dell'autore o del gruppo

di ricerca che sottopongono a valutazione uno studio o un progetto, chi ha assunto l'incarico della revisione e riconosce l'identità dell'autore o degli autori, deve immediatamente comunicarlo a chi ha affidato la revisione. Quest'ultima deve avvenire in tempi congrui, che non possano in alcun modo ritardare la presentazione di un progetto o di uno studio alla comunità scientifica di riferimento.

PARTE III

Procedure in caso di violazione dei valori e principi fondamentali

Art. 8 Segnalazioni in merito a violazioni dei valori e principi fondamentali

8.1 Le segnalazioni in merito a sospette violazioni dei valori e dei principi fondamentali posti alla base dell'integrità nella ricerca devono essere inviate in forma scritta al Referente del Rettore per l'Integrità nella ricerca. Il Referente è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, dura in carica tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed opera, nell'ambito del mandato ricevuto, in piena autonomia.

8.2 Ciascuna segnalazione deve essere circostanziata in ogni elemento e presentare, se necessario, idonea documentazione di supporto; il segnalante può chiedere di mantenere l'anonimato.

8.3 Il Referente per l'Integrità nella Ricerca di Ateneo predispone una fase istruttoria preliminare finalizzata a valutare se la segnalazione abbia carattere di fondatezza. Nello svolgimento di tale fase informa il segnalante sulla procedura disciplinata dal presente Regolamento e può chiedergli di fornire eventuali elementi integrativi necessari al fine di istruire il procedimento.

8.4 Entro il termine di 20 giorni dalla segnalazione o dal ricevimento degli elementi integrativi richiesti al segnalante, il Referente per l'Integrità nella Ricerca di Ateneo, sulla base degli elementi acquisiti, predispone una relazione, all'interno della quale propone al Rettore la adozione di una delle seguenti decisioni:

- a) l'archiviazione del procedimento;
- b) l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del personale di cui all'art. 2 lettera A in regime di diritto pubblico
- c) la trasmissione degli atti all'Ufficio procedimenti Disciplinari, per il personale tecnico amministrativo e CeL;
- d) l'avvio di un procedimento ai sensi dell'art. 43 del Codice etico e di comportamento.

8.5 Il referente per l'integrità nella ricerca può avvalersi del supporto di strumenti tecnici e/o di esperti esterni all'Ateneo incaricati dal Rettore.

8.6 Nei casi di cui al precedente punto 8.4.a), il Referente per l'Integrità nella Ricerca di Ateneo, qualora la segnalazione ricevuta costituisca una violazione dei valori e dei principi fondamentali posti alla base dell'integrità nella ricerca, può chiedere al Rettore, nei confronti del segnalante, l'avvio di uno dei procedimenti di cui ai precedenti punti 8.4. b) -d).

8.7 Il Rettore, entro 10 giorni dal ricevimento della relazione del Referente per l'Integrità della Ricerca:

- a) dispone l'archiviazione della segnalazione;
- b) avvia il procedimento disciplinare secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo di funzionamento del Collegio di Disciplina ai sensi dell'art. 10, L. 240/2010 e dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo emanato con DR n. 245 del 2013;
- c) invia gli atti all'Ufficio procedimenti Disciplinari, per il personale tecnico amministrativo e CeL;
- d) avvia il procedimento di cui all'art. 43 del Codice etico e di comportamento di Ateneo emanato con D.R. n. 1408 del 01/10/2014, nei confronti del personale di cui all'art. 2 lettera a) in regime di diritto pubblico e art. 2, comma 1, lett. b)

Art. 9 Commissione Istruttoria per la valutazione delle segnalazioni in merito a violazioni del presente Regolamento

9.1 Per i procedimenti di cui all'art. 8.4 lettere c) e d) è nominata dal Rettore, che ne designa anche il Presidente, una Commissione composta da non meno di 3 esperti, e di norma 5, in maggioranza esterni all'Ateneo, che garantiscano adeguata competenza, esperienza nell'ambito dell'Integrità nella ricerca e imparzialità nella valutazione.

9.2 La Commissione dura in carica tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

9.3 La Commissione, ricevuti gli atti dal Rettore, avvia la fase di valutazione della segnalazione eventualmente avvalendosi del supporto di strumenti tecnici e/o di esperti esterni all'Ateneo incaricati dal Rettore su richiesta del Presidente della Commissione.

9.4 La Commissione invia una comunicazione al segnalato, informandolo dell'avvenuta segnalazione senza rivelare l'identità del segnalante e fissando eventualmente una audizione. Il segnalato può, nel termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare memorie. La Commissione può ascoltare il segnalante, qualora questi non abbia manifestato la volontà di mantenere l'anonimato, e chiunque ritenga utile per lo svolgimento del proprio mandato.

9.4 Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti, la Commissione, tramite il Presidente, invia una relazione al Rettore, nella quale formula un parere in merito all'eventuale violazione di uno dei valori e dei principi fondamentali di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento e alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 10 o per l'archiviazione. Nel caso in cui ritenga sussistente una violazione, indica altresì quale delle Buone Pratiche di cui alla parte seconda del presente Regolamento sia stata oggetto di violazione.

9.5 Il parere reso dalla Commissione vincola il Rettore circa la decisione in merito all'archiviazione o all'esercizio dell'azione di cui all'art. 10.

9.6 Qualora nel corso dell'istruttoria la Commissione accerti fatti ulteriori dai quali possa derivare l'avvio di un procedimento disciplinare, interrompe i lavori e trasmette tempestivamente gli atti al Rettore per il seguito di competenza di quest'ultimo.

Art. 10 Decisione sulla segnalazione da parte del Rettore

10.1 Il Rettore, valutata la relazione istruttoria presentata dalla Commissione, entro 10 giorni, decide se archiviare definitivamente la segnalazione o trasmettere gli atti al Senato Accademico, proponendo una delle sanzioni di cui al successivo art. 11, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

10.2 Il Senato Accademico decide nella prima seduta utile in merito alla irrogazione delle sanzioni di cui al successivo art. 11.

10.3 Il Rettore dà attuazione con proprio provvedimento alle sanzioni decise dal Senato Accademico.

Art. 11 Sanzioni previste per le violazioni dei valori e principi di Integrità nella Ricerca

11.1 Nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni determinati in base alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono stabiliti in relazione ai seguenti criteri generali:

- a) rilevanza dei valori e dei principi violati;
- b) responsabilità connesse al ruolo ricoperto;
- c) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, ai componenti dei gruppi di ricerca o a terzi;
- e) reiterazioni di violazioni dei valori e dei principi di cui al presente Regolamento.

11.2 Le sanzioni irrogabili al personale docente e ricercatore dell'Ateneo sono le seguenti:

- a) nota di biasimo;
- b) esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo per un massimo di due anni;
- c) decadenza e/o esclusione dagli Organi e dalle strutture di Ateneo (Consiglio e Giunta di Dipartimento, Consiglio e Giunta della Scuola (ove esistente), Collegio dei docenti dei corsi di dottorato di ricerca, ruolo di tutor e supervisore di ricercatori in formazione e giovani ricercatori) per un massimo di due anni
- d) decadenza e/o esclusione dagli organi di Governo dell'Ateneo (Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, altri ruoli di responsabilità scientifica o accademica) per un massimo di due anni.

11.3 In attuazione di quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto di Ateneo e dall'art. 43 del Codice Etico e di comportamento di Ateneo, le sanzioni previste in caso di violazioni dei principi e valori di cui ai precedenti artt. 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento da parte del personale non dipendente dell'Ateneo, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e amministrative, sono disciplinate nei regolamenti o nelle clausole contrattuali dei rispettivi ordinamenti.

11.4 In caso di violazioni inerenti le fattispecie di cui all'art. 6 (Pubblicazione dei risultati della ricerca), il Rettore richiede al destinatario della sanzione di effettuare la correzione o ritrattazione della pubblicazione oggetto della segnalazione. In caso di motivate ragioni il ricercatore/la ricercatrice potrà dare seguito a tale richiesta con modalità alternative a quelle indicate dal Rettore. Il Rettore potrà quindi valutare se tali soluzioni alternative siano adeguate o confermare quanto richiesto dalla Commissione. Ciò dovrà avvenire entro il termine di 10 giorni dalla ricezione delle osservazioni del destinatario della sanzione. L'eventuale mancata correzione o ritrattazione sarà valutata dal Rettore ai fini disciplinari.

Art. 12 Disposizioni transitorie e finali

12.1 Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

12.2 Il presente Regolamento si applica a tutte le segnalazioni non anonime per le quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non vi sia ancora stata una decisione di archiviazione o di avvio del procedimento disciplinare.

12.3 Nei casi di cui all'art. 12 comma 2, il Referente per l'Integrità nella Ricerca di Ateneo, prima di avviare l'iter procedimentale, informa il segnalante sulla procedura disciplinata nel presente Regolamento concedendogli un termine di 15 giorni per decidere se mantenere attiva la segnalazione.

12.4 Decorsi 15 giorni dall'informativa di cui al comma 2 senza che sia pervenuta una comunicazione di ritrattazione della denuncia effettuata, il Referente per l'Integrità nella Ricerca di Ateneo avvia l'iter istruttorio previsto nell'art. 8, commi 3 e 4.

DECRETO RETTORALE N. 611/2020 DEL 22 MAGGIO 2020 PROT. N. 104527 - EMANAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE MORALI E SESSUALI E IL LORO CONTRASTO

IL RETTORE

VISTI - la Legge n. 240/2010 del 2010.

- lo Statuto di Ateneo emanato con DR n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e ss.mm.ii

- Il Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo emanato con DR. n. 1408/14 del 01/10/2014

PRESO ATTO

- che nella seduta del 17 aprile 2020 il Consiglio degli Studenti ha espresso parere favorevole sul CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE MORALI E SESSUALI E IL LORO CONTRASTO;

- che nella seduta del 21 aprile 2020 il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sul CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE MORALI E SESSUALI E IL LORO CONTRASTO;

. che nella seduta del 28 aprile 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE MORALI E SESSUALI E IL LORO CONTRASTO.

DECRETA

Art. 1

(Emanazione)

1. E' emanato il CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE MORALI E SESSUALI E IL LORO CONTRASTO.

Art. 2

(Vigore ed efficacia)

1. Il predetto regolamento entra in vigore dal 15esimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
2. Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Ateneo.

Bologna, 25 maggio 2020

IL RETTORE
Prof Francesco Ubertini.

ALLEGATO A)
CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE MORALI E SESSUALI E IL LORO CONTRASTO - EMANATO CON D.R. N. 611/2020 DEL 22/05/2020 PROT. N- 104527

Art. 1

Principi Fondamentali

L'Alma Mater riconosce i valori guida espressi nel Codice etico e di comportamento dell'Ateneo.

L'Alma Mater garantisce il diritto delle/i lavoratrici/lavoratori e delle/gli studentesse/studenti a un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali basate sull'eguaglianza, sulla reciproca correttezza e sul rispetto reciproco.

L'Alma Mater si prefigge l'obiettivo di prevenire e combattere i fenomeni di molestie morali, sessuali e ogni forma di violazione della dignità della persona.

Art. 2

Destinatari

Il presente Codice si applica a tutta la comunità universitaria così come individuata dall'art. 2 del Codice etico e di comportamento.

Art. 3

Doveri dei Responsabili di struttura

I/Le Dirigenti e i/le Responsabili di struttura e servizi:

- a) hanno il dovere di promuovere la prevenzione delle molestie negli ambienti di lavoro e di studio che dirigono, fissando regole che incoraggino un clima di rispetto e comportamenti improntati al dialogo e alla comunicazione;
- b) sono tenuti/e a vigilare sulla diffusione e sul rispetto del presente Codice;
- c) devono sostenere e aiutare la persona vittima di molestie fornendo ascolto e indicazioni sulle possibili misure da adottare.

Art. 4

Doveri di collaborazione

I/Le componenti della comunità universitaria contribuiscono ad assicurare un ambiente di lavoro e di studio in cui sia rispettata la dignità delle persone; incoraggiano un clima di rispetto e comportamenti improntati al dialogo e alla comunicazione, anche eventualmente intervenendo per richiamare i valori del presente Codice.

In caso di segnalazione, ogni componente della comunità universitaria che sia a conoscenza di informazioni utili deve collaborare con l'Amministrazione, nel corso delle procedure volte all'accertamento dei fatti.

Art. 5

Definizione di molestia morale

Si definisce molestia morale ogni comportamento aggressivo, ostile e denigratorio nei confronti di una persona, nonché ogni altro comportamento volto a umiliare e a ledere l'integrità psicofisica della persona. Rientrano nelle molestie morali anche i comportamenti discriminatori di genere e quelli fondati sull'appartenenza etnica, sulla religione e sulle opinioni politiche.

Sono esempi di molestie morali i seguenti comportamenti:

- a) comportamenti lesivi dell'immagine della persona quali offese, intimidazioni, minacce, calunnie, insinuazioni su aspetti legati alla salute e alla qualità professionale, diffusione di notizie riservate o ogni altra azione di discredito della persona;

b) comportamenti lesivi della professionalità, quali rimozioni da incarichi o trasferimenti immotivati e a scopo persecutorio, minacce di licenziamento ingiustificate, dimissioni forzate, sottostima e critica sistematica, continua e immotivata, esclusione dalla comunicazione istituzionale, attribuzione di compiti molto al di sopra o molto al di sotto delle possibilità professionali o fisiche e in generale azioni che creano demotivazione e sfiducia in sé stessi;

c) tentativi di emarginazione e isolamento, quali limitazioni della facoltà di espressione, eccessi di controllo, frequenti e immotivati cambiamenti di mansioni con intento persecutorio.

È da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci comportamenti molestanti o ne sia testimone.

Art. 6

Definizione di molestia sessuale

Si definisce molestia sessuale ogni comportamento indesiderato, inclusi anche atteggiamenti di tipo fisico, verbale e non verbale, a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di discriminazione basata su sesso, identità di genere e orientamento sessuale e che offenda la dignità delle persone negli ambienti di lavoro e di studio. Rappresenta circostanza aggravante della molestia sessuale l'esistenza di una posizione di svantaggio, asimmetria o subordinazione gerarchica tra la persona vittima di molestie e il presunto autore o la presunta autrice.

Sono esempi di molestie sessuali i seguenti comportamenti:

a) richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali offensive o indesiderate;

b) contatti fisici indesiderati e fastidiosi;

c) affissione e diffusione, anche in forma elettronica, di materiale pornografico negli ambienti di lavoro e studio universitari;

d) apprezzamenti verbali a sfondo sessuale sul corpo o sull'orientamento sessuale offensivi e inopportuni;

e) adozione di criteri sessisti in qualunque tipo di relazione interpersonale;

f) promesse, esplicite o implicite, di agevolazioni e privilegi o avanzamenti di carriera, lavorativa o di studio in cambio di prestazioni sessuali;

g) minacce o ritorsioni in seguito al rifiuto di prestazioni sessuali.

Art. 6 bis

Definizione di discriminazione

È da considerarsi discriminazione ogni disparità di comportamento o di riconoscimento di diritti nei confronti di persone in base a sesso, orientamento sessuale, identità di genere, nazionalità, provenienza territoriale o etnica, orientamento politico, fede religiosa, condizione economica e sociale o ogni altra condizione rilevante.

Art. 7

Il/La Consigliere/a di Fiducia

Al fine di assicurare l'efficace applicazione del presente Codice si istituisce la figura del/la Consigliere/a di Fiducia.

Il/La Consigliere/a, anche al fine di una tutela legale, fornisce consulenza e assistenza ai/alle componenti della comunità universitaria oggetto di discriminazioni o molestie e interviene per contribuire alla soluzione del caso.

Il/La Consigliere/a svolge le sue funzioni in piena autonomia. È nominato/a dal Senato Accademico, su proposta del/la Rettore/Rettrice ed è scelto/a tra persone che possiedono sensibilità ed esperienza riguardo tematiche di violenza di genere e abuso/disparità di potere, oltre che competenze professionali adatte a svolgere il compito previsto. Il/La Consigliere/a dura in carica tre anni.

L'Amministrazione assicura al/la Consigliere/a, per svolgere la sua attività, le risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione e gli/le riconosce un eventuale compenso forfettario in relazione alla sua esperienza professionale e all'attività svolta.

Ogni anno, il/la Consigliere/a presenta una relazione sulla propria attività al/alla Direttore/Direttrice Generale e al/la Rettore/Rettrice. Il/la Consigliere/a è altresì presente ogni anno ad una seduta del Consiglio degli Studenti e ad una seduta del Senato Accademico per presentare una relazione generale sull'applicazione del presente Codice.

Può proporre azioni e iniziative di informazione e formazione volte a sensibilizzare tutto il personale e i/le Responsabili al rispetto della dignità delle persone.

Art. 8**Profili sanzionatori**

Fermi restando i diversi profili di responsabilità civile e penale, i/le componenti della comunità universitaria che si rendono autori/trici di comportamenti che si configurano come molestie morali e sessuali, o che violino le norme e i doveri previsti dal presente Codice sono sanzionabili secondo le forme e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti del personale coinvolto, nonché secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative del Codice etico e di comportamento.

Art. 9**Modalità di intervento del/della Consigliere/a di fiducia**

Fatta salva la tutela giurisdizionale in sede civile e penale entro i prescritti termini di legge, chiunque è stato/a oggetto di molestia morale o sessuale può rivolgersi al/alla Consigliera/e di Fiducia.

Il/la Consigliere/a di Fiducia fornisce alla persona coinvolta, e su richiesta della stessa, la consulenza e l'aiuto necessari per definire/individuare la modalità più idonea alla risoluzione della situazione.

Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, il/la Consigliere/a di Fiducia nell'ambito della sua attività, potrà:

- a) invitare a colloquio il presunto autore o la presunta autrice dei comportamenti molesti;
- b) acquisire eventuali testimonianze e accedere agli atti amministrativi inerenti al caso;
- c) su richiesta della persona vittima di molestie promuovere incontri congiunti tra la persona vittima di molestie e il presunto autore o la presunta autrice;
- d) proporre all'amministrazione le azioni ritenute idonee per salvaguardare il benessere psicofisico delle persone interessate.

2. Il/la Consigliere/a non può adottare alcuna iniziativa senza il consenso espresso della persona vittima di molestie.

3. La segnalazione può essere ritirata dalla persona segnalante in ogni momento della procedura informale, previa verifica da parte della/del Consigliera/e – con apposito incontro – della reale volontà di interruzione della stessa.

4. La procedura informale dovrà concludersi entro 120 giorni dalla segnalazione.

Art. 10**Denuncia formale**

1. Nel caso in cui la persona molestata non ritenga di far ricorso all'intervento del/la Consigliere/a, ovvero nei casi in cui tale intervento non abbia raggiunto risultati positivi ponendo fine al comportamento molesto, potrà presentare, eventualmente assistito/a dal/la Consigliere/a, denuncia formale al/la Responsabile della Struttura di appartenenza, il/la quale provvederà a trasmettere la segnalazione ai competenti uffici dell'amministrazione, individuati in relazione alla qualifica dei soggetti cui la segnalazione si riferisce.

2. Qualora il presunto autore o la presunta autrice delle molestie sia il/la Responsabile della Struttura, la denuncia formale può essere presentata al/la Direttore/Direttrice Generale o al/alla Rettore/Rettrice.

3. La denuncia formale può essere presentata anche in pendenza della procedura informale.

4. Chiunque presenti denunce infondate allo scopo di denigrare qualcuno o di ottenere vantaggi personali ne risponde secondo la normativa vigente; ove la denuncia abbia provocato pregiudizio nei confronti della persona denunciata, l'Università, nell'ambito delle proprie competenze, opera in forma adeguata al fine di dare comunicazione dell'infondatezza delle accuse.

Art. 11**Riservatezza**

Tutte le persone coinvolte nella soluzione di casi di molestie sono tenute al segreto sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza nel corso della trattazione del caso, rispondendo a titolo personale di eventuali violazioni in tema di privacy.

Art. 12**Informazione e Formazione**

L'Amministrazione si impegna a:

-
-
- a) dare la massima pubblicità e diffusione al presente Codice, anche mediante la sua affissione in ogni struttura universitaria, la sua pubblicazione sul Portale di Ateneo tramite pagina specifica ed esemplificativa, nonché sulla sezione relativa al/la Consigliere/a di Fiducia;
 - b) comunicare il nome, il luogo, gli orari di reperibilità nonché i recapiti del/la Consigliere/a di Fiducia;
 - c) attuare specifici interventi formativi per la prevenzione e sensibilizzazione sugli argomenti del presente Codice rivolti a Dirigenti, Direttori/Direttrici e Responsabili di struttura e di servizi che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona;
 - d) attivare interventi informativi e reti di collaborazione con realtà del territorio che si occupano di tematiche affini a quelle del presente codice;
 - e) promuovere attraverso il/la Rettore/Rettrice e il/la Direttore/Direttrice Generale un'azione di monitoraggio volta a valutare l'efficacia delle disposizioni del presente Codice e, sulla base degli esiti ottenuti, di cui saranno informate anche le OO.SS., l'opportunità di procedere alle eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie.
-

**DECRETO RETTORALE N. 646 PROT. N. 109579 DEL 04/06/2020 - EMANAZIONE MODIFICHE
AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI
CUI AL D.R. N. 344/2011 E SS MODIFICAZIONI**

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 dicembre 2011;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato con Decreto Rettorale n. 344/2011 e successive modificazioni;
PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 12 e 26 maggio 2020, di approvazione delle modifiche e integrazioni ai suddetti regolamenti;
RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento per la modifica dei regolamenti di ateneo”;

DECRETA

Art. 1 (Novellazioni)

1. Vengono apportate le modificazioni al Regolamento dei ricercatori a tempo determinato di cui al DR n. 344/2011 e ss modificazioni, così come riportate all'Allegato A, parte integrante di questo decreto rettorale.

Art. 2 (Testo coordinato)

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo coordinato del regolamento a mero titolo di allegato informativo, privi di valore normativo.

Art. 3 (Vigore ed efficacia)

1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

IL RETTORE

(Prof. Francesco Ubertini)

Allegato A al DR n. 646 prot. n. 109579 del 04/06/2020 - Modifiche al Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 344/2011

Art. 1 (Modifica all'art. 6 Modalità di selezione)

1. L'art. 6 comma 9 è così sostituito:

“9. La Commissione redige una graduatoria di idonei valida tre anni.”

Art. 2 (Modifiche all'art. 17 Norme transitorie e finali)

1. L'art. 17 comma 6 è abrogato.

2. L'art. 17 viene integrato con il seguente comma 7:

“7. La validità triennale si applica a tutte le graduatorie, comprese quelle approvate antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento.”

Allegato B al DR n. 646/2020 prot. n. 109579 del 04/06/2020

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO emanato con D.R. n. 344/2011 integrato con le modifiche apportate dall'Allegato B

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1 Finalità

1. L'Alma Mater Studiorum Università di Bologna può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.

2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005), nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 24 della Legge 240/2010 e art. 49 della L. 35/2012) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende:

per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;

per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;

per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;

per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione per un nuovo progetto/programma di ricerca;

per lettera di referenza: una attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, l'esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far conoscere;

per chiusura del progetto/programma di ricerca: la scadenza temporale individuata dall'ultima spesa ammessa a rendicontazione.

Art. 4 Tipologie contrattuali

“1. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (junior): contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta.

Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Il ricercatore con contratto junior può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, da svolgersi secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica annualmente deliberate dagli Organi di Governo e con modalità da definire al momento dell'emanazione del bando di selezione. I contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in Università diverse, nei casi previsti dal successivo art. 16. In questo caso il contratto verrà stipulato per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.

b) contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (senior): contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi di:

1. contratti di cui alla lettera a);
2. assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51 co. 6 della L. 449/97 e successive modificazioni e dell'art. 22 della L. 240/2010, o borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della L. 398/89;
3. contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L. 230/2005;
4. analoghi contratti, assegni o borse in atenei o centri di ricerca stranieri.

Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale le attività svolte nelle tre tipologie di cui sopra sono cumulabili.

Per questi contratti è previsto esclusivamente il regime di tempo pieno.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.

Il ricercatore con contratto senior è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, 60 ore di didattica frontale per anno accademico, così come indicato nel bando di selezione. Ulteriori incarichi didattici sono attribuiti soltanto ai sensi dell'art. 15 co. 2 del presente regolamento.

Per i ricercatori di area medica di entrambe le tipologie può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, secondo le modalità descritte al successivo art. 10 *bis*.

Art. 5 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti

1. L'attivazione di contratti è proposta al Consiglio di Amministrazione dai Dipartimenti che deliberano in composizione piena. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, dedotti gli assenti giustificati. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione. Per l'attivazione dei contratti senior, la delibera dovrà prevedere la copertura finanziaria necessaria a garantire quanto previsto all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, con le modalità di cui all'art. 18 comma 2 della norma di cui sopra.

2. abrogato.

3. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i ricercatori titolari dei contratti senior, ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i ricercatori junior.

4. I contratti si intendono stipulati per periodi di lavoro su base triennale, da svolgersi secondo quanto previsto nel successivo art. 9.

5. La proposta di contratto è adottata con apposita delibera dell'organo della struttura richiedente e contiene i seguenti elementi:

- a) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;

-
-
- b) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) le relazioni tra la durata temporanea del programma/progetto (o dei programmi/progetti), qualora indicato, e il contratto che si intende attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
 - d) il dipartimento di afferenza;
 - e) la sede di svolgimento delle attività;
 - f) le attività (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
 - g) l'attività assistenziale prevista, con l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività ed esplicito richiamo all'impegno formale del responsabile della struttura sanitaria a far svolgere l'attività assistenziale al ricercatore a tempo determinato, secondo le modalità descritte nel successivo art. 10 *bis*;
 - h) il regime di impiego (tempo pieno o definito) per i soli contratti di cui all'art. 4 lettera a);
 - i) le modalità di svolgimento della didattica frontale per i contratti di cui all'art. 4 lettera b) e per i contratti di cui all'art. 4 lettera a) qualora prevista;
 - j) il corrispettivo contrattuale proposto;
 - k) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
 - l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
 - m) la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova.
6. Il Dipartimento e il Consiglio di Amministrazione, approvano le proposte di attivazione e di proroga dei contratti, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

Art. 6 Modalità di selezione

1. L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. E' possibile procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa.
3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. La selezione è svolta da una Commissione composta da tre membri, nominata con disposizione dirigenziale e individuata secondo le modalità previste all'art. 6 *bis*.
5. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti, assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
- 5 *bis*. Le Commissioni concludono i propri lavori entro 3 mesi dalla disposizione di nomina. Tale periodo può essere prorogato per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il dirigente procederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, su proposta del dipartimento.
6. La selezione avviene previa disposizione dirigenziale di emanazione di un bando pubblicato sia in lingua Italiana sia in lingua Inglese sul Portale di Ateneo e pubblicità del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell'Unione Europea.
7. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri definiti dal DM 243/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2011.

A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica, che può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico; lo svolgimento di tale seminario non costituisce prova orale. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

I bandi possono prevedere il numero massimo di pubblicazioni da presentare che comunque non potrà essere inferiore a dodici.

I bandi devono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

La discussione può essere svolta per via telematica.

8. Nell'ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenza prodotte dal candidato.

9. La Commissione redige una graduatoria di idonei valida tre anni.

10. Gli atti sono approvati con disposizione dirigenziale.

11. Il Dipartimento propone entro 2 mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato, seguendo l'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

12. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti l'emanazione di bando per la medesima figura e per lo stesso settore concorsuale ovvero per lo stesso settore scientifico disciplinare ove indicato dal Dipartimento.

13. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994.

Art. 6-bis Modalità di individuazione dei componenti della Commissione

1. Della Commissione fanno parte tre professori di prima o seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale o in subordine nello stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, individuati dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.

Due dei componenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento, individuati fra docenti interni o esterni all'Ateneo. Un terzo componente, esterno all'Ateneo, è sorteggiato, con le modalità previste dall'art. 8-bis del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010 emanato con DR 977/2013 e ss.mm.ii.

2. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma, almeno un componente è di genere femminile.

3. I componenti esterni sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca.

4. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di I o II fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e sono attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.

5. I Professori di I fascia componenti della Commissione interni all'ateneo o provenienti da altri Atenei devono essere in possesso della attestazione o autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010 oppure, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA nell'ultima valutazione della Commissione VRA.

6. I Professori di II fascia componenti della Commissione interni all'ateneo o provenienti da altri Atenei o istituzioni di ricerca nazionali devono essere in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.

7. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.

8. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.

Art. 7 Contenuto del bando di selezione

1. Il bando di selezione contiene in forma sintetica:

- a) la tipologia del contratto (junior o senior);
- b) per i soli contratti junior il regime di impiego (a tempo pieno o definito);
- c) l'oggetto del contratto;
- d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso;
- e) le ore di didattica frontale per il contratto senior o, qualora previste, per il contratto junior, con le relative modalità di svolgimento;
- f) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- g) per i ricercatori di area medica, l'indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale e, laddove previsto, l'individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e delle relative modalità di svolgimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 10 bis;
- h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- i) l'indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale;
- j) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
- k) il trattamento economico e previdenziale;
- l) il dipartimento di afferenza;
- m) la sede prevalente di lavoro;
- n) la modalità di selezione;
- o) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento;
- p) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
- q) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...) nell'ambito dell'eventuale progetto/programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
- r) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8 Requisiti per partecipare alle selezioni

1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di:

- dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso il dottorato o titolo equivalente costituisce titolo preferenziale.

Nel caso di bandi che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale il titolo di studio dovrà essere adeguato all'attività assistenziale da svolgere.

Inoltre, alle selezioni per contratto senior, possono partecipare candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 lettera b), qualora il requisito d'accesso richiesto sia il dottorato.

2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

3. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

4. Non saranno inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo di Bologna

o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 9 Durata del contratto

1. La durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3. E' prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, secondo quanto definito al successivo art. 11. La richiesta di proroga è avanzata dalla struttura che ha attivato il contratto, con il consenso dell'interessato, sentito comunque il Dipartimento di afferenza, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.
- 3 bis. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità i contratti sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche con altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 10 Oggetto del contratto

1. Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ed ha allegato, come parte integrante, il programma di ricerca, qualora indicato nel bando.
 2. Nel contratto junior è specificato il regime di impiego (tempo pieno o definito).
 3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
 4. Nel contratto senior e, qualora previste, nel contratto junior vengono indicate le ore di didattica frontale.
 5. E' possibile apportare modifiche all'attività di ricerca oggetto del contratto, per consentire al ricercatore di essere coinvolto in eventuali ulteriori attività sviluppate nel corso della durata del contratto stesso e/o di partecipare a progetti finanziati nell'ambito di bandi competitivi.
- Tali modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Struttura di afferenza, acquisito il consenso dell'interessato. Nel caso in cui la copertura finanziaria del posto RTD sia garantita da apposito accordo o convenzione di finanziamento con un ente esterno, la proposta di emendamento del contratto da parte del Dipartimento dovrà essere concordata con tale ente prima dell'avvio delle procedure di partecipazione ad altri progetti ed essere accompagnata da una analisi atta a verificare che le modifiche proposte siano coerenti con l'eventuale progetto/programma di finanziamento e che permangano le necessarie garanzie di copertura finanziaria.

Art. 10 bis Attività assistenziale dei ricercatori di area medica

1. I ricercatori junior svolgono di norma attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di ricerca, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Università e le Strutture sanitarie.
2. I ricercatori senior svolgono attività assistenziale con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsti per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione.
3. Qualora sia funzionale alle esigenze del progetto e su espressa richiesta del Dipartimento che richiede l'attivazione del posto, anche i ricercatori junior possono svolgere attività assistenziale secondo le modalità di cui al punto 2.

Art. 11 Modalità di valutazione dell'attività svolta ai fini della proroga

1. Con riferimento alla procedura di proroga dei contratti di cui all'art. 4 lettera a), l'attività svolta dal ricercatore viene valutata sulla base delle modalità, dei criteri e parametri individuati con Decreto Ministeriale 242/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/9/2011.
2. La proroga è consentita nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.
3. L'attività didattica e di ricerca del ricercatore nell'ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è valutata da apposita Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal dipartimento.
4. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
5. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento e composta da tre docenti o ricercatori a tempo indeterminato del settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato.
6. Nel caso in cui la commissione non concluda i lavori entro un mese dalla nomina, il Rettore nomina, sentito il Dipartimento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente.
7. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Art. 12 Rapporto di lavoro

1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al responsabile della struttura.
3. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dal Dipartimento o altra struttura che ha proposto l'attivazione del contratto.
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore è possibile l'utilizzo del sistema di *time sheet* di Ateneo.
5. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene:
 - a) tramite compilazione del registro digitale delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale;
 - b) tramite compilazione del consuntivo digitale delle attività didattiche per tutte le altre attività connesse alla didattica
6. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
7. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della L. 240/2010.
8. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.

Art. 13 Trattamento economico

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.
 2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell'art. 4 lettera a) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno.
 3. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell'art. 4 lettera b) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0.
- Sono previste due ulteriori fasce corrispondenti a:
- 120% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0;
 - 130% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0.
4. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.

5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 14 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Art. 15 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. I contratti sono incompatibili:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto all'art. 8 co. 3;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
- con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.

2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui all'art. 4 del presente Regolamento, mediante affidamento a titolo oneroso.

3. Ai ricercatori a tempo determinato, a seconda del regime d'impegno e laddove riconducibile, si applica quanto previsto dal regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali ai professori, ricercatori a tempo indeterminato ed assistenti.

4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

5. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 16 Mobilità

In caso di mobilità tra Atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

Art. 17 Norme transitorie e finali

1. abrogato.

2. abrogato.

3. abrogato.

4. abrogato.

5. abrogato.

6. abrogato.

7. La validità triennale si applica a tutte le graduatorie, comprese quelle approvate antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento.

**DECRETO RETTORALE N. 658/2020 DEL 05/06/2020 PROT. N. 110518 - EMANAZIONE
REGOLAMENTO GENERALE TIROCINI DI ATENEIO****IL RETTORE**

VISTI - lo Statuto di Ateneo emanato con DR n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e ss.mm.ii;
- il Regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini, emanato con DR n. 1655/2014 del 12/11/2014 e pubblicato nel BUA n. 218 del 17/11/2014, in vigore dal 17/11/2014 ();

- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini" sottoscritto il 24 gennaio 2013, e successivo aggiornamento del 25/05/2017;
- la Legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, recante "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità e della regolarità del lavoro", come modificata dalla legge regionale 4 marzo 2019, n. 1 "Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)", in particolare gli artt. 24, 25 e 26;
- la Delibera di GR Emilia-Romagna n. 1005 del 18/06/2019 relativa all'approvazione degli schemi di convenzione e di progetto individuale di tirocinio in attuazione dell'art. 24 comma 2 della l.r. 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" come modificata dalla l.r. 4 marzo 2019, n. 1);
- la Delibera n. 584 del Consiglio di Amministrazione del 02/10/2018 avente ad oggetto: Applicazione nuove normative regionali e provinciali in materia di tirocini extra curricolari. Definizione servizi erogati dall'Università di Bologna per l'attivazione di tirocini in Emilia Romagna e nelle altre regioni e province autonome;

PRESO ATTO

- che il Consiglio degli Studenti e il Consiglio d'Amministrazione hanno espresso parere favorevole all'approvazione del nuovo Regolamento Generale tirocini d'Ateneo, rispettivamente nelle sedute del 17/04/2020 e del 28/04/2020;
- che nella seduta del 12/05/2020, il Senato Accademico ha approvato il Regolamento Generale Tirocini d'Ateneo;

DECRETA**Art. 1
(Emanazione)**

1. E'emanato il *Regolamento Generale Tirocini d'Ateneo* che costituisce atto in allegato (allegato A) al presente decreto.

**Art. 2
(Vigore ed efficacia)**

1. Il predetto regolamento entra in vigore dal 1 luglio 2020.
2. Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Ateneo.

Bologna, 05/06/2020

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini

ALLEGATO A) - REGOLAMENTO GENERALE TIROCINI DI ATENEIO (emanato con D.R. n. 658/2020 del 05/06/2020)

Indice sommario**PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 – Fonti e finalità
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Ambito di applicazione

PARTE SECONDA – TIROCINIO CURRICULARE

- Art. 4 – Progettazione
- Art. 5 – Domanda di attivazione e svolgimento del tirocinio
- Art. 6. – Valutazione e monitoraggio
- Art. 7 – Ruolo del tutor accademico
- Art. 8 – Ruolo del tutor del soggetto ospitante
- Art. 9 – Commissione tirocini

PARTE TERZA – GESTIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 10 – Convenzioni
- Art. 11 – Formazione e Sicurezza nei luoghi di lavoro
- Art. 12 – Allegati
- Art. 13 – Entrata in vigore e abrogazione

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Fonti e finalità

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni generali per l'organizzazione e lo svolgimento dei tirocini curriculari promossi dall'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (d'ora innanzi Università), in conformità allo Statuto di Ateneo e nel rispetto delle leggi statali e regionali in materia di occupazione e politiche sociali e delle normative ministeriali relative a specifiche professioni.
2. L'Università promuove i tirocini intesi come esperienza che consente l'acquisizione di competenze professionalizzanti a completamento della formazione teorica, mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Secondo quanto disposto dalla normativa nazionale, l'istituto del tirocinio consiste in un periodo di formazione che non si configura come rapporto di lavoro. Non deve essere sostitutivo di manodopera aziendale, di prestazione professionale o di personale assente con diritto alla conservazione del posto.
3. Non possono essere attivati tirocini a cui non siano attribuiti Crediti formativi universitari (da ora, CFU).

Art. 2 – Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) **tirocinante**: studente iscritto ai corsi di primo, secondo e terzo livello, master (di primo e di secondo livello) che ha attivato un tirocinio;
- b) **soggetto ospitante**: soggetto pubblico o privato, interno o esterno all'Ateneo, presso il quale si svolge l'attività di tirocinio. Qualora il responsabile legale, socio o dirigente responsabile del soggetto ospitante abbia legami di parentela o affinità entro il 2° grado con lo studente richiedente, non sarà possibile attivare il tirocinio;
- c) **tutor accademico**: docente o ricercatore dell'Università di Bologna titolare di attività formativa incaricato di seguire il percorso di tirocinio dello studente;
- d) **tutor soggetto ospitante**: personale impiegato presso il soggetto ospitante incaricato dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante;
- e) **tirocinio curriculare**: esperienza formativa prevista nei piani didattici, caratterizzata dalla realizzazione di attività pratiche svolte in strutture interne o esterne all'Ateneo, in Italia o all'estero, che permettono l'acquisizione di competenze coerenti con il percorso di studio;
- f) **tirocinio in preparazione della prova finale**: tirocinio curriculare finalizzato a predisporre l'elaborato finale sulla base di un progetto concordato con il relatore;

-
-
- g) **tirocinio professionalizzante:** tirocinio curriculare previsto da una specifica normativa per l'abilitazione all'esercizio di talune professioni, realizzabile durante il periodo di studio, per la durata e gli obiettivi previsti dallo specifico profilo professionale;
 - h) **tirocinio indiretto:** nell'ambito dei tirocini curricolari sono possibili momenti d'informazione, di orientamento, di riflessione su aspetti inerenti l'esperienza di tirocinio;
 - i) **durata del tirocinio:** numero di ore calcolate moltiplicando il numero dei CFU per 25;
 - j) **periodo di svolgimento del tirocinio:** arco temporale entro il quale il tirocinio deve essere completato.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento riguarda i tirocini realizzati dall'Università, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, in qualità di soggetto promotore.
2. Il presente regolamento si applica anche ai tirocini svolti all'estero, per quanto compatibile con le norme vigenti nel paese ospitante o definite nell'ambito di specifici programmi internazionali.
3. Il presente regolamento non si applica:
 - a) a tirocini disciplinati da specifiche normative o regolamenti (es.: tirocini curricolari obbligatori per la Laurea a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Lauree delle Professioni Sanitarie, tirocini professionalizzanti post laurea), se non per le parti ad esse compatibili;
 - b) alle attività svolte per la realizzazione della tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea che comportano una presenza occasionale e non continuativa inferiore a 50 ore presso soggetti diversi dall'Ateneo.
4. I corsi di studio disciplinati da specifiche normative o regolamenti possono adottare proprie linee guida nel rispetto delle disposizioni generali del presente regolamento.

PARTE SECONDA – TIROCINIO CURRICULARE

Art. 4 – Progettazione

1. Il tirocinio curriculare è promosso in conformità a quanto previsto dall'ordinamento e dal regolamento didattico del corso di studio a cui lo studente è iscritto. Il regolamento didattico di corso di studio definisce la collocazione del tirocinio nell'ambito del percorso didattico, il numero di crediti formativi universitari (CFU) ad esso associati, l'obiettivo formativo specifico dell'attività di tirocinio, la modalità di verifica dell'apprendimento.
2. Il tirocinio curriculare è promosso sulla base di un programma che ne espliciti i contenuti formativi e organizzativi, definito in accordo tra tutor accademico e tutor del soggetto ospitante.
3. Il periodo di tempo entro il quale deve essere completato il tirocinio è stabilito nei regolamenti didattici dei corsi di studio, non può essere superiore a 12 mesi e deve essere coerente con gli obiettivi formativi attesi. Le attività inerenti al tirocinio indiretto possono essere considerate parte integrante del tirocinio. Non sono consentite proroghe tranne nei casi di sospensione motivata e documentata.
4. La durata del tirocinio di cui all'art. 2, lett. i), può essere prolungata del 20% in più rispetto alla durata nominale se valutata necessaria per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio da parte del tirocinante e del soggetto ospitante in accordo con il tutor accademico.

Art. 5 – Domanda di attivazione e svolgimento del tirocinio

1. La procedura per l'attivazione del tirocinio curriculare è gestita tramite gli applicativi tirocini d'Ateneo.
2. Lo studente che presenta la domanda deve già avere il tirocinio nel suo piano di studi.
3. L'attività di tirocinio può iniziare solo dopo l'approvazione del programma di tirocinio da parte della Commissione tirocini e può essere svolta esclusivamente nel periodo indicato nel programma di tirocinio.
4. Il registro delle presenze è il documento che attesta le presenze ed è controfirmato dal tutor del soggetto ospitante (o suo delegato).

-
-
5. Il tirocinio può essere sospeso o interrotto a causa di impedimenti motivati e documentati. In caso di interruzione la Commissione tirocini valuta l'eventuale riconoscimento delle ore già svolte.
 6. Al termine del periodo di tirocinio è obbligo del tirocinante compilare la relazione finale, se richiesta dal corso di studio.

Art. 6 – Valutazione e monitoraggio

1. La Commissione tirocini valuta il tirocinio svolto per l'attribuzione dei crediti formativi stabiliti dal regolamento di corso di studio.
2. Per garantire il monitoraggio periodico delle attività si richiede al tirocinante e al soggetto ospitante di compilare il questionario di valutazione dell'esperienza di tirocinio predisposto a livello d'Ateneo. Questa valutazione integra quella eventualmente prevista a livello di singolo corso di studio.

Art. 7 – Ruolo del tutor accademico

1. Il tutor accademico, come definito all'art. 2 lettera c) ha il compito di:
 - a) collaborare alla stesura del programma di tirocinio e mantenere i contatti con i responsabili dei soggetti ospitanti;
 - b) garantire attività di tutoraggio, in presenza o a distanza, a sostegno dell'apprendimento e della creazione di nessi significativi tra la formazione accademica e l'esperienza pratica di tirocinio;
 - c) esprimere una valutazione del tirocinio a conclusione dello stesso, se prevista dal corso di studio.
2. Nel caso di tirocinio in preparazione della prova finale, il tutor accademico è il relatore della tesi.

Art. 8 – Ruolo del tutor del soggetto ospitante

1. Il tutor del soggetto ospitante, come definito all'art. 2 lett. d), è responsabile dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante durante lo svolgimento delle attività di tirocinio. È individuato in ragione del ruolo e delle competenze possedute e necessarie per supportare il tirocinante nell'apprendimento per tutta la durata del tirocinio.
2. Al fine di garantire la qualità dell'esperienza formativa del tirocinio, il numero di tirocinanti seguiti contemporaneamente dal tutor del soggetto ospitante viene monitorato dagli uffici.

Art. 9 – Commissione tirocini

1. Il Consiglio del corso di studio nomina la Commissione tirocini, organo collegiale o monocratico. La Commissione tirocini rimane in carica per l'intera durata del mandato del Coordinatore del corso di studio, e il suo mandato è rinnovabile.
2. La Commissione tirocini ha i seguenti compiti:
 - a) approvare i programmi di tirocinio;
 - b) assegnare il tutor accademico del tirocinio;
 - c) valutare il tirocinio svolto per permettere l'acquisizione dei crediti formativi stabiliti dal regolamento del corso di studio;
 - d) favorire e proporre interventi per garantire diversi tipi di sostegno necessari ad ogni studente per svolgere con profitto l'esperienza di tirocinio;
 - e) proporre nuove strutture idonee ad accogliere tirocinanti o valutare richieste di convenzionamento ricevute;
 - f) esprimere parere sulla risoluzione anticipata delle convenzioni qualora nel corso del rapporto convenzionale vengano riscontrate nella struttura ospitante inidoneità o situazioni non coerenti con quanto previsto dalla convenzione o dai progetti di tirocinio attivati.

3. Il Presidente della Commissione, nominato tra i suoi componenti, la convoca periodicamente nei tempi utili a garantire il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di tirocinio. La Commissione può riunirsi sia con modalità in presenza sia secondo modalità a distanza.
4. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente della Commissione (o suo delegato) può svolgere compiti di competenza della Commissione, sottoponendoli alla Commissione per opportuna conoscenza nella prima seduta utile.
5. I compiti della Commissione possono essere assunti dal Consiglio di corso di studio. In questi casi, il Presidente della Commissione è il Coordinatore del corso di studio.

PARTE TERZA – GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 10 – Convenzioni

1. I rapporti con i soggetti ospitanti esterni sono regolati da convenzioni. La convenzione per l'attivazione dei tirocini curriculari promossi dall'Università deve essere conforme allo schema tipo allegato al presente Regolamento.
2. Le convenzioni sono firmate dal Dirigente/Direttore di Dipartimento competente per le pratiche di tirocinio (o da suo delegato).
3. Il Dirigente/Direttore, a seguito di motivata richiesta del soggetto ospitante, può sottoscrivere convenzioni che presentano modifiche rispetto allo schema tipo, purchè tali modifiche siano conformi alla normativa vigente e non comportino nuovi o maggiori oneri a carico dell'Università.
4. I rapporti con i soggetti ospitanti che hanno sede all'estero sono disciplinati dalla normativa nazionale del Paese in cui si svolge il tirocinio o da specifici programmi internazionali e sono regolati da apposite convenzioni conformi allo schema tipo allegato al presente regolamento. Per rispondere alle specifiche normative del Paese in cui verrà svolto il tirocinio, possono essere stipulate convenzioni diverse dallo schema tipo.
5. Gli uffici svolgono l'attività istruttoria necessaria alla valutazione di convenzioni per lo svolgimento di tirocini curriculari diversi dallo schema tipo.
6. L'Università si riserva la facoltà di risolvere le convenzioni stipulate con i soggetti ospitanti qualora emergano atti o fatti che compromettono l'integrità e correttezza del loro comportamento, il rispetto della normativa vigente o del presente regolamento.
7. Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una struttura dell'Università, la convenzione è sostituita dall'autorizzazione del Dirigente/Direttore della struttura ospitante (o da suo delegato).

Art. 11 – Formazione e Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. È onere del soggetto ospitante formare il tirocinante sui rischi connessi allo svolgimento dell'attività di tirocinio nelle proprie strutture, secondo le previsioni del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.
2. Le strutture dell'Università, qualora siano sedi di tirocinio, sono tenute a garantire specifica formazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e richiamata al precedente comma.

Art. 12 – Allegati

1. L'allegato 'schema tipo di convenzione' costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Lo 'schema tipo di convenzione' può essere modificato in modo non sostanziale dal Dirigente dell'Area Formazione e Dottorato, previo parere positivo del Prorettore alla Didattica. Eventuali modifiche saranno periodicamente comunicate al Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Entrata in vigore e abrogazione

1. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e si applica anche ai tirocini già in essere.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini di cui al DR n° 1655 del 12/11/2014 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n° 218 del 17/11/2014 e tutte le successive delibere in materia non rispondenti al presente regolamento, comprese le linee guida per la redazione dei regolamenti di corso di studio non compatibili con il presente regolamento.

Allegato “Schema tipo convenzione”

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, (C.F. 80007010376) con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella persona di: (C.F.) in qualità di:..... (d'ora innanzi **Università**)

E

Nome azienda/ente:

con sede legale in ViaCAP (.....) Città

Prov.:..... Partita Iva o Codice Fiscale: nella persona del Rappresentante Legale (Nome e Cognome):.....(Codice Fiscale):

(d'ora innanzi **Soggetto ospitante**)

PREMESSO CHE

- a) ai sensi dell'art.18 della legge n.196/1997 e successivo D.M. n.142/1998, le Università possono promuovere tirocini a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico;
- b) in sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- c) il Regolamento generale d'ateneo per lo svolgimento dei tirocini (d'ora in poi Regolamento) attualmente vigente disciplina le tipologie e le modalità di svolgimento dei tirocini curriculari.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione. Con la stipula della presente convenzione il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere studenti dell'Università per lo svolgimento di tirocini curriculari e professionalizzanti.

Art. 2 - Finalità. Il tirocinio consiste in un periodo di formazione a completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo che non si configura come un rapporto di lavoro.

Art. 3 - Modalità di svolgimento, programma di tirocinio e durata. L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Il Soggetto ospitante individua un tutor interno, incaricato di seguire il percorso formativo dello stesso e di attestarne le attività svolte. Il tirocinio curriculare è promosso sulla base di un programma, approvato tramite applicativo tirocini che ne espliciti i contenuti formativi e organizzativi, secondo il modello predisposto dall'Università. La durata del tirocinio è determinata dal numero di crediti formativi universitari (CFU) a esso attribuiti nel piano didattico del corso di studio dello studente. Al termine del tirocinio il Soggetto ospitante è tenuto a compilare il questionario di valutazione predisposto dall'Università.

Art. 4 - Registro presenze. Al tirocinante viene rilasciato dall'Università un registro presenze, che deve essere compilato dal tirocinante e controfirmato dal tutor del Soggetto ospitante, al fine dell'attestazione delle presenze e dell'attività svolta.

Art. 5 - Obblighi assicurativi. I tirocinanti sono coperti dall'Università con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, ovunque svolte, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività. In caso di infortunio il Soggetto ospitante si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Università affinché questa possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Tutela della sicurezza e della salute degli studenti tirocinanti. Il Soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente. Gli obblighi a carico dello studente tirocinante sono declinati nel programma di tirocinio.

Art. 7 - Risultati dell'attività. La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il tirocinante e il Soggetto ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del Soggetto ospitante.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art. 9 - Durata. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di cinque anni. Le parti possono recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, sottoscritta digitalmente dal firmatario del presente atto. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.

Art. 10 - Controversie. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Bologna in via esclusiva.

Art. 11 - Imposta di bollo e registrazione. La presente convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale che le Parti, sottoscrivendola digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L'imposta di bollo, se dovuta, sarà assolta in modo virtuale dall'Università che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Per l'Università
Dott. _____
FIRMATO DIGITALMENTE*

Per il Soggetto ospitante
Dott. _____
FIRMATO DIGITALMENTE*

* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale. Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

DECRETO RETTORALE N. 662/2020 PROTOCOLLO N. 110719 DEL 5/06/2020 - EMANAZIONE DELLA MODIFICA AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE ALMA MATER RESEARCH INSTITUTE FOR HUMAN-CENTERED ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ALMA HUMAN AI) PER L'ADESIONE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011 e s.m.i., in particolare l'articolo 25 "Altre strutture di Ateneo";
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 12/05/2020 e del 26/05/2020, con le quali è stata approvata l'adesione del Dipartimento di Psicologia – PSI al Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute For Human-Centered Artificial Intelligence (Alma Human Ai), con contestuale adeguamento del proprio regolamento di funzionamento;
- CONSIDERATA** la necessità di provvedere all'emanazione della modifica al Regolamento di funzionamento del Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute For Human-Centered Artificial Intelligence (Alma Human Ai);

DECRETA**Articolo 1****(Emanazione modifica del Regolamento di funzionamento del Centro Alma Human AI)**

È emanata la modifica al Regolamento di funzionamento del Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute For Human-Centered Artificial Intelligence (Alma Human Ai), che viene integrato nella parte relativa all'elenco dei Dipartimenti promotori e partecipanti, così come sotto riportato (in grassetto):

"Articolo 1 (Definizione)

1. *il Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute for Human-Centered Artificial Intelligence - (Alma AI) è una struttura dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 25, dello Statuto di Ateneo.*
2. *Promuovono il Centro e ad esso partecipano i Dipartimenti di:*
 - Beni culturali – DBC
 - Delle Arti – DAR
 - Farmacia e Biotecnologie – FaBiT
 - Filologia classica e Italianistica – FICLIT
 - Filosofia e Comunicazione – FILCOM
 - Fisica e Astronomia – DIFA
 - Informatica - Scienza e Ingegneria – DISI
 - Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali – DICAM
 - Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" – DEI
 - Ingegneria industriale – DIN
 - Interpretazione e Traduzione – DIT
 - Lingue, Letterature e Culture moderne – LILEC
 - Matematica – MAT
 - Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale – DIMES
 - **Psicologia - PSI**
 - Scienze aziendali – DiSA
 - Scienze biomediche e neuromotorie – DIBINEM
 - Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" – EDU
 - Scienze e Tecnologie agro-alimentari – DISTAL
 - Scienze economiche – DSE
 - Scienze giuridiche – DSG
 - Scienze mediche e chirurgiche – DIMEC
 - Scienze mediche veterinarie – DIMEVET
 - Scienze per la Qualità della Vita – QUVI
 - Scienze politiche e sociali – SPS
 - Scienze statistiche "Paolo Fortunati" – STAT

- *Storia Culture Civiltà – DiSCi*

3. *Il Centro ha sede amministrativa presso il Palazzo Dal Monte Gaudenzi, in via Galliera n. 3.*”

Articolo 2
(Testo Coordinato)

2. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3
(Vigore)

2. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 5/06/2020

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

ALLEGATO 1) al D.R. 662/110719 del 5/06/2020

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI
RICERCA**

**ALMA MATER RESEARCH INSTITUTE FOR HUMAN-CENTERED ARTIFICIAL
INTELLIGENCE (ALMA HUMAN AI)**

(emanato con D.R. n. 2429/326191 del 19/12/2019 e successivamente modificato con D.R. 662/110719 del
5/06/2020)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

Articolo 2 (Finalità)

Articolo 3 (Rapporti tra Centro e Dipartimenti partecipanti)

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

Articolo 5 (Direttore)

Articolo 6 (Consiglio)

Articolo 7 (Giunta)

Articolo 8 (Consulta Scientifica)

CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Art. 9 (Adesione dei Dipartimenti dell'università di Bologna)

Art. 10 (Partecipazione a titolo individuale al Centro di docenti e ricercatori dell'Università di Bologna)

Articolo 11 (Unità Scientifiche)

Articolo 12 (Autonomia e gestione)

Articolo 13 (Risorse)

CAPO IV — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

1. il Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute for Human-Centered Artificial Intelligence - (Alma AI) è una struttura dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 25, dello Statuto di Ateneo.
2. Promuovono il Centro e ad esso partecipano i Dipartimenti di:
 - Beni culturali – DBC
 - Delle Arti – DAR
 - Farmacia e Biotecnologie – FaBiT
 - Filologia classica e Italianistica – FICLIT
 - Filosofia e Comunicazione – FILCOM
 - Fisica e Astronomia – DIFA
 - Informatica - Scienza e Ingegneria – DISI
 - Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali – DICAM
 - Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" – DEI
 - Ingegneria industriale – DIN
 - Interpretazione e Traduzione – DIT
 - Lingue, Letterature e Culture moderne – LILEC
 - Matematica – MAT
 - Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale – DIMES
 - Psicologia - PSI
 - Scienze aziendali – DiSA
 - Scienze biomediche e neuromotorie – DIBINEM
 - Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" – EDU
 - Scienze e Tecnologie agro-alimentari – DISTAL
 - Scienze economiche – DSE
 - Scienze giuridiche – DSG
 - Scienze mediche e chirurgiche – DIMEC
 - Scienze mediche veterinarie – DIMEVET
 - Scienze per la Qualità della Vita – QUVI
 - Scienze politiche e sociali – SPS
 - Scienze statistiche "Paolo Fortunati" – STAT
 - Storia Culture Civiltà – DiSCi
3. Il Centro ha sede amministrativa presso il Palazzo Dal Monte Gaudenzi, in via Galliera n. 3.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il Centro svolge:
 - a) attività di ricerca interdisciplinare e connessa attività di pubblicazione scientifica e divulgazione dei risultati e trasferimento tecnologico sui temi connessi all'artificial intelligence (AI) e in particolare sui seguenti argomenti di ricerca:

Foundations of Artificial Intelligence: riguarda sia la ricerca di base sulle tecniche distintive dell'intelligenza artificiale (ad es., knowledge representation and reasoning, machine learning, planning, decision support and optimization, multi-agent systems, machine vision, natural language processing), sia la sua visione centrata sugli aspetti umani, cognitivi ed etici, gli impatti di questa disciplina sulla società, l'economia e la cultura, e le connessioni interdisciplinari con altre discipline.

Hard Sciences and AI: comprende lo studio delle metodologie alla base della AI sviluppate e applicate alle scienze dure, come ad esempio, i modelli fisici e matematico-statistici per machine learning e deep learning.

Humanistic AI: concerne l'ibridazione di tecniche computazionali con metodi umanistici quali digital humanities, rappresentazione della conoscenza, interazione e comprensione persona-computer, robotica sociale, arti e creatività.

AI for Industry: riguarda l'uso di tecniche di intelligenza artificiale nell'industria, nell'agro-alimentare, nella logistica e nelle catene produttive per un miglioramento dei processi e dei prodotti.

AI for Health and Well being: copre sia la diagnostica avanzata tramite l'analisi di immagini, di dati clinici e pre-clinici, sia l'ottimizzazione dei servizi e dei processi sanitari.

AI for law and governance: concerne l'uso di tecniche di AI in ambito giuridico e politico-sociale, come nello sviluppo di modelli computazionali per la conoscenza in tale settore, il ragionamento e processo decisionale, per analizzare e classificare documenti legali o testi inerenti al dibattito pubblico, per prevedere sentenze o orientamenti politici a livello nazionale e internazionale, ivi inclusa la risoluzione dei conflitti, definire le responsabilità e per supportare i processi di definizione delle politiche pubbliche e di partecipazione sociale.

AI and Education: riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale nelle piattaforme di learning e in generale nei metodi didattici innovativi, così come processi per l'apprendimento dell'intelligenza artificiale stessa.

AI and High Performance Computing: riguarda la parte infrastrutturale e architeturale di supporto all'intelligenza artificiale che, in alcune sue tecniche, richiede grande potenza computazionale e la capacità di memorizzare enormi moli di dati. D'altra parte queste infrastrutture ed architetture devono essere ottimizzate per quanto riguarda il consumo di potenza e il loro funzionamento in generale.

- b) funzioni di didattica e di alta formazione (Dottorato, Dottorato Internazionale, Master, Corsi di Alta formazione);
- c) funzioni connesse alla erogazione di servizi.

2. Per il perseguimento delle sue funzioni il Centro:

- a) propone iniziative e progetti di ricerca e di terza missione;
- b) promuove e partecipa a convenzioni con le strutture di Ateneo e altri enti pubblici o privati
- c) collabora alla didattica e alle attività di alta formazione professionalizzante;
- d) eroga servizi agli studenti e ai ricercatori;
- e) sviluppa attività di consulenza e ricerca per soggetti pubblici e privati.

Articolo 3 (Rapporti fra Centro e Dipartimenti partecipanti)

1. I Dipartimenti partecipanti possono affidare al Centro – laddove corrispondano alle specifiche competenze del Centro e in coerenza con lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo - attività proprie a carattere nazionale ed internazionale.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

1. Sono organi del Centro:

- a) Direttore;
- b) Consiglio;
- c) Giunta;
- d) Consulta Scientifica.

Articolo 5 (Direttore)

1. Il Direttore:

- a) è designato dal Consiglio, fra gli stessi componenti o fra i docenti e ricercatori afferenti al Centro e in servizio nell'Ateneo, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
- b) nomina, tra gli afferenti del Centro, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro;
- b) presiede e convoca il Consiglio e la Giunta;
- c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività;
- d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) individua i fabbisogni e propone al Consiglio del Centro la distribuzione delle risorse;
- f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi, per la ratifica, nella seduta successiva all'adozione;
- g) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
- h) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
- i) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione.

3. L'incarico di Direttore del Centro non può essere ricoperto dal Direttore di uno dei Dipartimenti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del presente Regolamento; l'incarico di Direttore del Centro è inoltre incompatibile con quello di Responsabile delle Unità Scientifiche di cui al successivo art. 11 comma 3, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna;

Articolo 6 (Consiglio)

1. Il Consiglio è composto:

-
-
- a) dal Direttore che lo presiede;
 - b) dal Vicedirettore;
 - c) dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti o un loro delegato, individuato fra i professori e i ricercatori afferenti al relativo Dipartimento;
 - d) dai Responsabili delle Unità Scientifiche di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
2. Alle sedute del Consiglio partecipa, qualora presente, il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.
3. Il Consiglio:
- a) designa il Direttore del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
 - b) designa i Responsabili delle Unità Scientifiche del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti, tra gli afferenti del Centro con comprovata competenza di ricerca coerentemente ai temi delle rispettive Unità Scientifiche;
 - c) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione dell'attività del medesimo;
 - d) trasmette ai Dipartimenti partecipanti la programmazione delle attività del Centro in coerenza con la programmazione generale e strategica di Ateneo;
 - e) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 1 dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo;
 - g) individua, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le attività di ricerca ai Dipartimenti partecipanti. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti partecipanti;
 - h) approva lo svolgimento di iniziative di didattica, formazione e ricerca;
 - i) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
 - j) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
 - k) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
 - l) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;
 - m) propone al Consiglio di Amministrazione la costituzione di Unità scientifiche, in aggiunta a quanto previsto all'art. 11 del presente regolamento, per la migliore realizzazione delle attività;
 - n) delibera sulle richieste di adesione al Centro e alle Unità Scientifiche;

Il Consiglio di Centro presidia le risorse finanziarie da esso assegnate alle varie Unità Scientifiche con riferimento ai finanziamenti pervenuti, in coerenza con gli obiettivi e con i temi di ricerca individuati all' art. 2 comma 1 del presente regolamento.

Articolo 7 (Giunta)

1. La Giunta è composta:

- a) dal Direttore che la presiede;
- b) dal Vicedirettore;
- c) dai Responsabili delle Unità Scientifiche di cui all' articolo 11 del presente regolamento.

2. Alle sedute della Giunta partecipa, qualora presente, il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.

3. La Giunta:

- a) collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all' art. 5 comma 2 del presente regolamento;
- b) approva gli atti esecutivi necessari all' applicazione dei criteri generali sull' utilizzazione delle risorse di cui all' art. 6, comma 3, lettera c) del presente regolamento;
- c) esamina proposte e iniziative di ricerca e di didattica e le sottopone al Consiglio per l' approvazione;
- d) esercita le funzioni eventualmente delegate dal Consiglio.

Articolo 8 (Consulta scientifica)

1. La Consulta Scientifica svolge funzioni consultive su temi di particolare rilevanza per il Centro; è convocata su iniziativa del Direttore. La sua composizione è definita dal Consiglio del Centro con apposita delibera.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Articolo 9 (Adesione dei Dipartimenti dell'Università di Bologna)

1. Aderiscono al Centro, in prima istanza, i Dipartimenti dell'Università di Bologna proponenti la costituzione del Centro di cui all' art. 1, comma 2, del presente regolamento. Successivamente possono aderire altri Dipartimenti dell' Ateneo.

2. L' adesione di un Dipartimento avviene su approvazione del Consiglio del Centro.

3. la delibera del Dipartimento che chiede di aderire al Centro indica le risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi messi a disposizione per il raggiungimento delle finalità del Centro. Indica inoltre i docenti e ricercatori che afferiranno al Centro, specificandone l' adesione ad almeno una Unità Scientifica del Centro. Possono afferire successivamente al Centro ulteriori docenti e ricercatori dei Dipartimenti partecipanti; in tal caso presentano richiesta di afferenza al Direttore del proprio Dipartimento, indicando l' adesione ad almeno una Unità scientifica d' interesse. Il Consiglio del Centro delibera sulla richiesta di afferenza proposta dal Direttore del Dipartimento interessato.

Articolo 10 (Partecipazione a titolo individuale al Centro di docenti e ricercatori dell'Università di Bologna)

1. Al Centro possono afferire anche docenti e ricercatori inquadrati in Dipartimenti dell'Università di Bologna non aderenti al Centro. La richiesta di afferenza deve essere presentata, sentito il Direttore del proprio Dipartimento, al Responsabile dell' Unità scientifica di interesse di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento. Il Consiglio del Centro delibera sulla richiesta di afferenza proposta dal Responsabile dell' Unità scientifica interessata.

Articolo 11 (Unità Scientifiche)

-
-
1. Al fine di meglio coordinare le attività scientifiche rientranti nelle finalità di cui all'art.2 del presente regolamento, il Centro può articolarsi in Unità Scientifiche, coerentemente con i temi di ricerca individuati all'art. 2 comma 1 del presente regolamento.
 2. Ogni Unità Scientifica è presieduta da un Responsabile con funzioni di coordinamento scientifico delle attività dei componenti che vi aderiscono.
 3. Il Responsabile dell'Unità Scientifica è designato dal Consiglio del Centro e dura in carica tre anni. L'incarico di Responsabile dell'Unità Scientifica è incompatibile con quello di Direttore del Centro, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna.
 4. È istituita, dalla fondazione del Centro, l'Unità Scientifica CIRSFID-AI ("Centro Interdisciplinare di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica "A. Gaudenzi e G. Fassò" – AI). Tale Unità Scientifica svolge le sue attività sulle tematiche "AI for law and governance" di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del presente regolamento. In tale Unità Scientifica confluiscono le attività già svolte dal Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica "A. Gaudenzi E G. Fassò" (CIRSFID), con salvaguardia degli spazi ad esso precedentemente assegnati.

Articolo 12 (Autonomia e gestione)

1. Il livello di autonomia amministrativa e gestionale del Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.
2. Il modello gestionale applicato al Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

Articolo 13 (Risorse)

1. Il budget del Centro è costituito da:
 - a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici, di ricerca e/o di servizi;
 - b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro;
 - c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività del Centro;
 - d) erogazioni liberali;
 - e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
 - f) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

CAPO IV — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il Consiglio del Centro può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una disciplina di dettaglio per l'attuazione di specifiche previsioni del presente Regolamento.

3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali, statutarie e regolamentari, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.

4. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio del Centro è composto dai Direttori dei Dipartimenti proponenti il Centro. La prima seduta del Consiglio del Centro, per la designazione del Direttore e dei Responsabili di Unità Scientifiche, è convocata dal decano del Consiglio.

**DECRETO RETTORALE N. 663/2020 DEL 5/06/2020 PROT. N. 110730 - EMANAZIONE DELLA
MODIFICA AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO
INTERDIPARTIMENTALE ALMA MATER RESEARCH INSTITUTE ON GLOBAL
CHALLENGES AND CLIMATE CHANGE (ALMA CLIMATE) PER L'ADESIONE DEL
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA**

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 1203/2011 del 13/12/2011 e s.m.i., in particolare l'articolo 25 "Altre strutture di Ateneo";
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 12/05/2020 e del 26/05/2020, con le quali è stata approvata l'adesione del Dipartimento di Psicologia – PSI al Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute on Global Challenges and Climate Change (Alma Climate), con contestuale adeguamento del proprio regolamento di funzionamento;
- CONSIDERATA** la necessità di provvedere all'emanazione della modifica al Regolamento di funzionamento del Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute on Global Challenges and Climate Change (Alma Climate);

DECRETA

Articolo 1

(Emanazione modifica del Regolamento di funzionamento del Centro Alma Climate)

È emanata la modifica al Regolamento di funzionamento del Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute on Global Challenges and Climate Change (Alma Climate), che viene integrato nella parte relativa all'elenco dei Dipartimenti promotori e partecipanti, così come sotto riportato (in grassetto):

"Articolo 1 (Definizione)

2. *il Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute on Global Challenges and Climate Change (Alma Climate) è una struttura dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo, derivante dalla trasformazione e ampliamento del Centro Interdipartimentale "L. Galvani" per Studi Integrati di Bioinformatica, Biofisica e Biocomplexità (CIG).*
2. *Promuovono la trasformazione del Centro e ad esso partecipano i Dipartimenti di:*
 - *Architettura – DA*
 - *Beni culturali – DBC*
 - *Chimica "Giacomo Ciamician" – CHIM*
 - *Chimica industriale "Toso Montanari" – CHIMIND*
 - *Delle Arti – DAR*
 - *Farmacia e Biotecnologie – FaBiT*
 - *Filosofia e Comunicazione – FILCOM*
 - *Fisica e Astronomia – DIFA*
 - *Informatica - Scienza e Ingegneria – DISI*
 - *Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali – DICAM*
 - *Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" – DEI*

-
-
- *Ingegneria industriale – DIN*
 - *Interpretazione e Traduzione – DIT*
 - *Matematica – MAT*
 - *Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale – DIMES*
 - ***Psicologia – PSI***
 - *Scienze aziendali – DiSA*
 - *Scienze biologiche, geologiche e ambientali – BiGeA*
 - *Scienze e Tecnologie agro-alimentari – DISTAL*
 - *Scienze economiche – DSE*
 - *Scienze mediche veterinarie – DIMEVET*
 - *Scienze per la Qualità della Vita – QUVI*
 - *Scienze politiche e sociali – SPS*
 - *Scienze statistiche "Paolo Fortunati" – STAT*
 - *Sociologia e Diritto dell'Economia – SDE*
 - *Storia Culture Civiltà – DiSCi*
3. *Il Centro ha sede amministrativa in Via G. Petroni 26, 40126 - Bologna".*

Articolo 2
(Testo Coordinato)

3. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3
(Vigore)

3. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 5/06/2020

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

ALLEGATO 1 al D.R. 663/110730 del 5/06/2020

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI
RICERCA ALMA MATER RESEARCH INSTITUTE ON GLOBAL CHALLENGES AND
CLIMATE CHANGE (ALMA CLIMATE)**

(emanato con D.R. n. 2432/326233 del 19/12/2019 e successivamente modificato con D.R. 663/110730 del
5/06/2020)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

Articolo 2 (Finalità)

Articolo 3 (Rapporti tra Centro e Dipartimenti partecipanti)

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

Articolo 5 (Direttore)

Articolo 6 (Consiglio)

Articolo 7 (Giunta)

Articolo 8 (Consulta Scientifica)

CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Art. 9 (Adesione dei Dipartimenti dell'università di Bologna)

Art. 10 (Partecipazione a titolo individuale al Centro di docenti e ricercatori dell'Università di Bologna)

Articolo 11 (Unità Scientifiche)

Articolo 12 (Autonomia e gestione)

Articolo 13 (Risorse)

CAPO IV — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

- 1- il Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute on Global Challenges and Climate Change (Alma Climate) è una struttura dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo, derivante dalla trasformazione e ampliamento del Centro Interdipartimentale "L. Galvani" per Studi Integrati di Bioinformatica, Biofisica e Biocomplexità (CIG).
2. Promuovono la trasformazione del Centro e ad esso partecipano i Dipartimenti di:
 - Architettura – DA
 - Beni culturali – DBC
 - Chimica "Giacomo Ciamician" – CHIM
 - Chimica industriale "Toso Montanari" – CHIMIND
 - Delle Arti – DAR
 - Farmacia e Biotecnologie – FaBiT
 - Filosofia e Comunicazione – FILCOM
 - Fisica e Astronomia – DIFA
 - Informatica - Scienza e Ingegneria – DISI
 - Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali – DICAM
 - Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" – DEI
 - Ingegneria industriale – DIN
 - Interpretazione e Traduzione – DIT
 - Matematica – MAT
 - Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale – DIMES
 - Psicologia – PSI
 - Scienze aziendali – DiSA
 - Scienze biologiche, geologiche e ambientali – BiGeA
 - Scienze e Tecnologie agro-alimentari – DISTAL
 - Scienze economiche – DSE
 - Scienze mediche veterinarie – DIMEVET

-
-
- Scienze per la Qualità della Vita – QUVI
 - Scienze politiche e sociali – SPS
 - Scienze statistiche "Paolo Fortunati" – STAT
 - Sociologia e Diritto dell'Economia – SDE
 - Storia Culture Civiltà – DiSCi

3. Il Centro ha sede amministrativa in Via G. Petroni 26, 40126 - Bologna

Articolo 2 (Finalità)

1. in virtù della trasformazione e ampliamento di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento, il Centro svolge le seguenti finalità:

a) attività di ricerca interdisciplinare e connessa attività di pubblicazione scientifica e divulgazione dei risultati e trasferimento tecnologico sui temi connessi alle sfide globali connesse al clima e al cambiamento climatico, e in particolare sui seguenti argomenti di ricerca:

- *Il sistema terra e i cambiamenti climatici;*
- *Impatti ambientali, vulnerabilità, e adattamento di ecosistemi, città, territorio e società;*
- *Salute, benessere e cambiamento climatico: complessità, salute globale, biomedicina e bioinformatica;*
- *Innovazione tecnologica per una società decarbonizzata;*
- *Studi culturali, socio-economici, politologici e giuridici per la mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici.*

b) funzioni di didattica e di alta formazione (Dottorato, Dottorato Internazionale, Master, Corsi di Alta formazione);

c) funzioni connesse alla erogazione di servizi.

2. Per il perseguimento delle sue funzioni il Centro:

- a) propone iniziative e progetti di ricerca e di terza missione;
- b) promuove e partecipa a convenzioni con le strutture di Ateneo e altri enti pubblici o privati;
- c) collabora alla didattica e alle attività di alta formazione professionalizzante;
- d) eroga servizi agli studenti e ai ricercatori;
- e) sviluppa attività di consulenza e ricerca per soggetti pubblici e privati.

Articolo 3 (Rapporti fra Centro e Dipartimenti partecipanti)

1. I Dipartimenti partecipanti possono affidare al Centro – laddove corrispondano alle specifiche competenze del Centro e in coerenza con lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo - attività proprie a carattere nazionale ed internazionale.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

1. Sono organi del Centro:

- a) Direttore;
- b) Consiglio;
- c) Giunta;

d) Consulta Scientifica.

Articolo 5 (Direttore)

1. Il Direttore:

- a) è designato dal Consiglio, fra gli stessi componenti o fra i docenti e ricercatori afferenti al Centro e in servizio nell' Ateneo, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
- b) nomina, tra gli afferenti del Centro, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro;
- b) presiede e convoca il Consiglio e la Giunta;
- c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività;
- d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) individua i fabbisogni e propone al Consiglio del Centro la distribuzione delle risorse;
- f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi, per la ratifica, nella seduta successiva all'adozione;
- g) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
- h) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
- i) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione.

3. L'incarico di Direttore del Centro non può essere ricoperto dal Direttore di uno dei Dipartimenti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del presente Regolamento; l'incarico di Direttore del Centro è inoltre incompatibile con quello di Responsabile delle Unità Scientifiche di cui al successivo art. 11 comma 3, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna;

Articolo 6 (Consiglio)

1. Il Consiglio è composto:

- a) dal Direttore che lo presiede;
- b) dal Vicedirettore;
- c) dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti o un loro delegato, individuato fra i professori e i ricercatori afferenti al relativo Dipartimento;
- d) dai Responsabili delle Unità Scientifiche di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

2. Alle sedute del Consiglio partecipa, qualora presente, il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.

3. Il Consiglio:

-
-
- a) designa il Direttore del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
 - b) designa i Responsabili delle Unità Scientifiche del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti, tra gli afferenti del Centro con comprovata competenza di ricerca coerentemente ai temi delle rispettive Unità Scientifiche;
 - c) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione dell'attività del medesimo;
 - d) trasmette ai Dipartimenti partecipanti la programmazione delle attività del Centro in coerenza con la programmazione generale e strategica di Ateneo;
 - e) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 1 dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo;
 - g) individua, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le attività di ricerca ai Dipartimenti partecipanti. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti partecipanti;
 - h) approva lo svolgimento di iniziative di didattica, formazione e ricerca;
 - i) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
 - j) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
 - k) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
 - l) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;
 - m) propone al Consiglio di Amministrazione la costituzione di Unità scientifiche, in aggiunta a quanto previsto all'art. 11 del presente regolamento, per la migliore realizzazione delle attività;
 - n) delibera sulle richieste di adesione al Centro e alle Unità Scientifiche;

Il Consiglio di Centro presidia le risorse finanziarie da esso assegnate alle varie Unità Scientifiche con riferimento ai finanziamenti pervenuti, in coerenza con gli obiettivi e con i temi di ricerca individuati all' art. 2 comma 1 del presente regolamento.

Articolo 7 (Giunta)

1. La Giunta è composta:
 - a) dal Direttore che la presiede;
 - b) dal Vicedirettore;
 - c) dai Responsabili delle Unità Scientifiche di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
2. Alle sedute della Giunta partecipa, qualora presente, il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.
3. La Giunta:
 - a) collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all'art. 5 comma 2 del presente regolamento;

- b) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 6, comma 3, lettera c) del presente regolamento;
- c) esamina proposte e iniziative di ricerca e di didattica e le sottopone al Consiglio per l'approvazione;
- d) esercita le funzioni eventualmente delegate dal Consiglio.

Articolo 8 (Consulta scientifica)

1. La Consulta Scientifica svolge funzioni consultive su temi di particolare rilevanza per il Centro; è convocata su iniziativa del Direttore. La sua composizione è definita dal Consiglio del Centro con apposita delibera.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Articolo 9 (Adesione dei Dipartimenti dell'Università di Bologna)

1. Aderiscono al Centro, in prima istanza, i Dipartimenti dell'Università di Bologna proponenti la trasformazione del Centro di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento. Successivamente possono aderire altri Dipartimenti dell'Ateneo.
2. L'adesione di un Dipartimento avviene su approvazione del Consiglio del Centro.
3. La delibera del Dipartimento che chiede di aderire al Centro indica le risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi messi a disposizione per il raggiungimento delle finalità del Centro. Indica inoltre i docenti e ricercatori che afferiranno al Centro, specificandone l'adesione ad almeno una Unità Scientifica del Centro. Possono afferire successivamente al Centro ulteriori docenti e ricercatori dei Dipartimenti partecipanti; in tal caso presentano richiesta di afferenza al Direttore del proprio Dipartimento, indicando l'adesione ad almeno una unità scientifica d'interesse. Il Consiglio del Centro delibera sulla richiesta di afferenza proposta dal Direttore del Dipartimento interessato.

Articolo 10 (Partecipazione a titolo individuale al Centro di docenti e ricercatori dell'Università di Bologna)

1. Al Centro possono afferire anche docenti e ricercatori inquadrati in Dipartimenti dell'Università di Bologna non aderenti al Centro. La richiesta di afferenza deve essere presentata, sentito il Direttore del proprio Dipartimento, al Responsabile dell'Unità scientifica di interesse di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento. Il Consiglio del Centro delibera sulla richiesta di afferenza proposta dal responsabile dell'unità scientifica interessata.

Articolo 11 (Unità Scientifiche)

1. Al fine di meglio coordinare le attività scientifiche rientranti nelle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il Centro può articolarsi in Unità Scientifiche, coerentemente con i temi di ricerca individuati all'art. 2 comma 1 del presente regolamento.
2. Ogni Unità Scientifica è presieduta da un Responsabile con funzioni di coordinamento scientifico delle attività dei componenti che vi aderiscono.
3. Il Responsabile dell'Unità Scientifica è designato dal Consiglio del Centro e dura in carica tre anni. L'incarico di Responsabile dell'Unità Scientifica è incompatibile con quello di Direttore del Centro, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna.
4. È istituita l'Unità Scientifica "Salute, benessere e cambiamento climatico: complessità, salute globale, biomedicina e bioinformatica". In essa confluiscono le attività svolte dal Centro Interdipartimentale "L. Galvani" per Studi Integrati di Bioinformatica, Biofisica e Biocomplexità (CIG) alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 12 (Autonomia e gestione)

1. Il livello di autonomia amministrativa e gestionale del Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.
2. Il modello gestionale applicato al Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

Articolo 13 (Risorse)

1. Il budget del Centro è costituito da:
 - a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici, di ricerca e/o di servizi;
 - b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro;
 - c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività del Centro;
 - d) erogazioni liberali;
 - e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
 - f) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

CAPO IV — DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 14 (Entrata in vigore e disposizioni finali)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il Direttore e i componenti degli organi collegiali del Centro Interdipartimentale "L. Galvani" per Studi Integrati di Bioinformatica, Biofisica e Biocomplexità (CIG) in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono; le funzioni di Direttore del Centro sono assunte dal Professore decano del Consiglio del Centro fino all'entrata in carica del nuovo Direttore.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio del Centro è composto dai Direttori dei Dipartimenti proponenti la trasformazione del Centro. La prima seduta del Consiglio del Centro, per la designazione del Direttore e dei Responsabili di Unità Scientifiche, è convocata dal decano del Consiglio.
4. Il Consiglio del Centro può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una disciplina di dettaglio per l'attuazione di specifiche previsioni del presente Regolamento.
5. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali, statutarie e regolamentari, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il "Regolamento del Centro Interdipartimentale "L. Galvani" per Studi Integrati di Bioinformatica, Biofisica e Biocomplexità" (CIG)" emanato con Decreto Rettorale Rep. 17 del 08/1/2014 e s.m.i.

DECRETI E DELIBERAZIONI
➤ Reclutamento Ricercatori a tempo determinato

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2741 PROT. N. 95114 DEL 12/05/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 207 DEL 14/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/D1 - PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PED/02 - STORIA DELLA PEDAGOGIA

IL DIRIGENTE
VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - QUVI del 19/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/D1 - Pedagogia e Storia della Pedagogia, per il Settore scientifico disciplinare M-PED/02 - Storia della Pedagogia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 207 del 14/01/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 11/D1 - Pedagogia e Storia della Pedagogia, per il Settore scientifico disciplinare M-PED/02 - Storia della Pedagogia.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Marcella Terrusi	91/100

Bologna, 12/05/2020

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2782 PROT. N. 96371 DEL 14/05/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 424 DEL 21/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/H1 ANATOMIA UMANA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/16 ANATOMIA UMANA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM del 07/11/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 05/H1 Anatomia Umana, per il Settore scientifico disciplinare BIO/16 Anatomia Umana;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 424 del 21/01/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 05/H1 Anatomia Umana, per il Settore scientifico disciplinare BIO/16 Anatomia Umana.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Stefano Ratti	147/150

Bologna, 14/05/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2790 PROT. N. 96538 DEL 14/5/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1735 DEL 09/03/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/F1 - CAMPI ELETTROMAGNETICI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/02 - CAMPI ELETTROMAGNETICI

IL DIRIGENTE**VISTI**

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI del 18/10/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/F1 - Campi Elettromagnetici, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/02 - Campi Elettromagnetici;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/10/2018;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1735 del 09/03/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/F1 - Campi Elettromagnetici, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/02 - Campi Elettromagnetici.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Mazen Al Shanawani	66/100
2)	Antonino Proto	64/100

Bologna, 14/05/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2791 PROT. N. 96566 DEL 14/05/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 576 DEL 28/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 01/A3 ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/05 ANALISI MATEMATICA

IL DIRIGENTE**VISTI**

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica - MAT del 07/11/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, per il Settore scientifico disciplinare MAT/05 Analisi Matematica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 576 del 28/01/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, per il Settore scientifico disciplinare MAT/05 Analisi Matematica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Francesca Colasuonno	160/200
2)	Vito Crismale	158/200
3)	Giulio Galise	152,8/200
4)	Matteo Dalla Riva	151/200
5)	Eugenio Vecchi	146,8/200
6)	Filippo Morabito	144/200

Bologna, 14/05/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2795 PROT. N. 96621 DEL 14/05/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1826 DEL 13/03/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- il Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI del 19/02/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo definito per il Settore Concorsuale 09/H1 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/02/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1826 del 13/03/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo definito della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/H1 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Luca Roffia	74,05/100

Bologna, 14/05/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2796 PROT. N. 96650 DEL 14/05/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 8136 DEL 22/10/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/20 - TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Architettura - DA del 29/05/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 08/F1 - Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica ;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 01/10/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 8136 del 22/10/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 08/F1 - Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Angela Santangelo	70,62/100
2)	Catherine Dezio	67,51/100
3)	Michela Chiti	60,26/100
4)	Sabina Anna Lenoci	60,10/100

Bologna, 14/05/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2879 PROT. N. 99110 DEL 19/05/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 206 DEL 14/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - QUVI del 31/10/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 03/D1 - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/08 - Chimica Farmaceutica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 206 del 14/01/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 03/D1 - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/08 - Chimica Farmaceutica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Serena Montanari	75,8/100

Bologna, 19/05/2020

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2954 PROT. N. 101101 DEL 21/05/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 739 DEL 4/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSALE 03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/11 - CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FaBiT del 28/11/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 03/D1 - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/11 - Chimica e Biotecnologia delle Fermentazioni;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 739 del 04/02/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 03/D1 - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/11 - Chimica e Biotecnologia delle Fermentazioni.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Simone Rampelli	89,3/100
2)	Teresa Gervasi	78/100

Bologna, 21/05/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2992 PROT. N. 102666 DEL 25/05/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 833 DEL 07/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSALE 06/E1 - CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/23 - CHIRURGIA CARDIACA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES del 13/11/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/E1 - Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, per il Settore scientifico disciplinare MED/23 - Chirurgia Cardiaca;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 833 del 07/02/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/E1 - Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, per il Settore scientifico disciplinare MED/23 - Chirurgia Cardiaca .

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Carlo Mariani	44,6/60

Bologna, 25/05/2020

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 3065 PROT. N. 105589 DEL 28/05/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1148 DEL 18/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 10/M2 - SLAVISTICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/21 - SLAVISTICA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Interpretazione e Traduzione - DIT del 16/10/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/M2 - Slavistica, per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/21 - Slavistica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1148 del 18/02/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 10/M2 - Slavistica, per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/21 - Slavistica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Kristina Landa	84,5/100

Bologna, 28/05/2020

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 3106 PROT. N. 108608 DEL 03/06/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 517 DEL 24/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/N1 - CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-OR/01 - STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi del 17/09/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente Antico, del

Medio Oriente e dell'Africa, per il Settore scientifico disciplinare L-OR/01 - Storia del Vicino Oriente Antico;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 517 del 24/01/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;
-

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell'Africa, per il Settore scientifico disciplinare L-OR/01 - Storia del Vicino Oriente Antico.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Palmiro Notizia	82,5/100
2)	Massimo Maiocchi	78/100
3)	Stefano Seminara	70,5/100
4)	Stefania Ermidoro	70,3/100

Bologna, 03/06/2020

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 3109 PROT. N. 108633 DEL 03/06/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 515 DEL 24/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/N1 - CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-OR/02 - EGITTOLOGIA E CIVILTÀ COPTA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi del 17/09/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente Antico, del

Medio Oriente e dell'Africa, per il Settore scientifico disciplinare L-OR/02 - Egittologia e Civiltà Copta;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 515 del 24/01/2020;
- la domanda del dott. Franzmeier Henning dalla quale risulta che il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 0/N1 - Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell'Africa, per il Settore scientifico disciplinare L-OR/02 - Egittologia e Civiltà Copta, **condizionatamente**, per quanto riguarda la sola conferma della posizione in graduatoria del dott. Franzmeier Henning ed a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria di quest'ultimo, alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte del candidato citato sopra che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Henning Franzmeier	79,07/100
2)	Maria Carmela Gatto	77/100
3)	Valentina Gasperini	76,5/100

Bologna, 03/06/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 3113 PROT. N. 108685 DEL 03/06/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 141 DEL 10/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 09/G1 - AUTOMATICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/04 - AUTOMATICA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI del 11/10/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/G1 - Automatica, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/04 - Automatica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 141 del 10/01/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/G1 - Automatica, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/04 - Automatica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Ivo Notarnicola	72,25/100
2)	Daniela Selvi	66,5/100
3)	Christian Conficoni	64,5/100

Bologna, 03/06/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 3114 PROT. N. 108708 DEL 03/06/2020 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1536 DEL 27/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/17 - MALATTIE INFETTIVE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;

- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC del 13/11/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/D4 - Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell'Apparato Digerente, per il Settore scientifico disciplinare MED/17 - Malattie Infettive;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1536 del 27/02/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/D4 - Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell'Apparato Digerente, per il Settore scientifico disciplinare MED/17 - Malattie Infettive.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Marina Tadolini	96/100

Bologna, 03/06/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 3115 PROT. N. 108732 DEL 03/06/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1824 DEL 13/03/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSALE 13/A2 - POLITICA ECONOMICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze economiche- DSE del 12/02/2020,

- recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 13/A2 - Politica Economica, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/02 - Politica Economica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/02/2020;
 - il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1824 del 13/03/2020;
 - la domanda del dott. Exadaktylos Filippos dalla quale risulta che il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001,
 - gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 13/A2 - Politica Economica, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/02 - Politica Economica, **condizionatamente**, per quanto riguarda la sola conferma della posizione in graduatoria del dott. Exadaktylos ed a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria di quest'ultimo, alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte del candidato citato sopra che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

1NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Paolo Nicola Barbieri	115,52/220
2)	Filippos Exadaktylos	113,93/220
3)	Matteo Deleidi	109,7/220
4)	Francesco Angelini	82,27/220

Bologna, 03/06/2020

Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

**CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA**
